SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 73**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 marzo 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

Ministero delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero del tesoro

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 16 marzo 1987, n. **118**.

Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Scuola archeologica italiana in Atene, istituita con regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.

2. La Scuola ha la sede amministrativa in Roma e quella principale di studio in Atene; è sottoposta alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero per i beni culturali e ambientali, ferme restando le competenze dell'ambasciata d'Italia in Atene, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 2.

1. La Scuola persegue i seguenti fini:

a) ricerche e scavi archeologici in Grecia e nelle aree di civiltà ellenica;

b) specializzazione di studiosi nei seguenti settori:

1) preistoria e protostoria egea;

2) archeologia e storia dell'arte greca e romana;

3) archeologia e storia dell'arte tardo-antica e proto-bizantina;

4) epigrafia ed antichità greche;

5) architettura antica;

c) perfezionamento di studiosi a fine scientifico ed a fine di preparazione a carriere presso amministrazioni pubbliche nei settori di cui alla lettera *b*);

d) patrocinio e sostegno per pubblicazioni scientifiche di studi e scavi compiuti in Grecia e nelle aree di civiltà ellenica.

Art. 3.

1. Sono organi della Scuola:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il direttore della Scuola;

c) il consiglio scientifico;

d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 4.

1. Il consiglio di amministrazione è nominato per un triennio con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro per i beni culturali e ambientali ed è composto:

a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;

b) da un funzionario del Ministero per i beni culturali e ambientali con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

c) da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

e) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, in servizio presso la Direzione generale delle relazioni culturali;

f) da due esperti particolarmente qualificati in relazione alle finalità della Scuola, scelti uno dal Ministro della pubblica istruzione ed uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

g) da due componenti del consiglio scientifico, eletti dal consiglio medesimo.

2. Salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 1, tutti i membri del consiglio di aministrazione sono rinnovabili alla scadenza per non più di due volte consecutivamente.

Art. 5.

1. Il consiglio di amministrazione delibera in ordine:

a) al bilancio preventivo, alle eventuali variazioni ed al conto consuntivo;

b) alla stipula di convenzioni con scuole di specializzazione di Università degli studi italiane nel settore archeologico e con istituti di ricerca di diritto pubblico e privato;

c) alla erogazione di borse di studio secondo le modalità ed i criteri fissati nello statuto di cui all'articolo 9.

2. Il consiglio di amministrazione delibera il regolamento organico e, nel rispetto dei princìpi della contabilità generale dello Stato, quello per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità della Scuola che devono essere sottoposti alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministero del tesoro.

3. Resta in vigore l'articolo 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394.

Art. 6.

1. Il consiglio di amministrazione è convocato a Roma dal direttore della Scuola, nella sua qualità di presidente, almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro per i beni culturali e ambientali o dalla maggioranza dei consiglieri.

2. Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 7.

1. Il direttore della Scuola è scelto dal Ministro per i beni culturali e ambientali d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione tra i docenti universitari di ruolo, appartenenti alla prima fascia, di discipline storico-archeologiche attinenti al mondo greco, sentito il parere del comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Dura in carica per un quadriennio, rinnovabile.

2. Il direttore della Scuola cura l'andamento amministrativo e scientifico della Scuola stessa e ne ha la rappresentanza legale.

3. Egli è tenuto a presentare annualmente ai Ministri della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali una relazione sull'attività scientifica e didattica della Scuola.

4. Oltre allo stipendio in godimento, il direttore percepisce l'assegno di sede ed ogni altro emolumento spettante al personale insegnante con qualifica di direttore di istituto italiano di cultura in servizio all'estero.

Art. 8.

1. Il consiglio scientifico è composto dal direttore della Scuola. che lo presiede, dai docenti della Scuola di cui all'articolo 12, nonché da uno specializzando, eletto dagli specializzandi medesimi tra coloro che frequentano i corsi di cui all'articolo 10.

2. Il consiglio scientifico elegge annualmente nel suo seno un docente che collabora col direttore della Scuola nella organizzazione delle attività didattiche.

3. In sede di prima applicazione, il componente eletto dagli specializzandi va individuato tra gli alunni ammessi alla Scuola prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. In sede di prima applicazione, il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su proposta del direttore della Scuola, individua le discipline fondamentali di insegnamento relative ai settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*).

Art. 9.

1. Il consiglio scientifico esercita le seguenti competenze:

a) formula proposte e pareri in ordine alle attività didattiche;

b) esamina ed approva i piani di studio;

c) delibera sullo svolgimento di eventuali attività didattiche integrative affidandole a docenti od esperti;

d) collabora con il direttore della Scuola per ogni questione concernente lo svolgimento ed il coordinamento delle attività didattiche e di scavo.

2. Il consiglio scientifico elabora lo statuto della Scuola, relativo alla organizzazione didattica dei corsi di specializzazione e di perfezionamento nonché alla erogazione delle borse di studio agli alunni. Lo statuto, previo parere del consiglio di amministrazione e del Consiglio universitario nazionale, è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro per i beni culturali e ambientali.

3. Il consiglio scientifico è convocato dal direttore della Scuola, ovvero su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

Art. 10.

1. La Scuola organizza corsi di specializzazione della durata di tre anni, secondo i principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Per i corsi di specializzazione di cui al comma 1, la Scuola può accettare un numero massimo di otto iscritti per ciascun anno, di cui non più di tre stranieri.

3. Per il conseguimento dei fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), si procede, a favore degli studiosi italiani e stranieri, mediante assegnazione di borse di studio.

4. L'ammissione alla Scuola avviene per concorso nazionale per titoli ed esami.

5. Nello statuto della Scuola vengono definiti:

a) i criteri generali per la valutazione dei titoli, la composizione della commissione, il numero delle prove, le materie di esame e le modalità di svolgimento del concorso nazionale di cui al comma 4;

b) l'articolazione dei corsi, i quali comprendono comunque la partecipazione ad almeno una della campagne di scavo annuali programmate;

c) le materie di insegnamento tenendo conto della disciplina dettata per le scuole di specializzazione operanti nell'ambito delle Università degli studi italiane;

d) le modalità degli esami e la composizione delle commissioni di cui ai commi 6 e 7.

6. Alla fine di ogni anno di corso lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte in quell'anno per il passaggio all'anno di corso successivo.

7. Superati tutti gli esami, il corso si conclude con un esame finale di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta che dimostri la preparazione scientifica e le capacità del candidato.

8. Il diploma di fine corso rilasciato dalla Scuola è equiparato ad ogni effetto ai diplomi di specializzazione rilasciati dalle Università degli studi italiane.

Art. 11.

1. La Scuola organizza corsi di parfezionamento nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della durata di un anno.

2. Per i corsi di perfezionamento di cui al comma 1 la Scuola può accettare un numero massimo di tre iscritti con le modalità di cui all'articolo 10, commi 3 e 4.

3. A fine corso la Scuola rilascia un attestato di frequenza.

Art. 12.

1. I professori universitari di ruolo, appartenenti alla prima fascia, possono presentare al Ministero per i beni culturali e ambientali domanda per l'insegnamento delle discipline relative ai corsi di cui agli articoli 10 e 11.

2. Il comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, nell'ambito delle domande all'uopo presentate, formula terne di professori per ciascuna disciplina. Il direttore della Scuola propone la nomina dei docenti, scegliendoli tra coloro che sono designati nelle predette terne.

3. La nomina è disposta dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione. L'incarico ha durata triennale.

Art. 13.

1. Il controllo della gestione della Scuola è affidato al collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e tre supplenti così designati:

a) un revisore effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro del tesoro e scelti tra i funzionari della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata;

b) un revisore effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali e scelti fra i funzionari amministrativi del Ministero per i beni culturali e ambientali, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata;

c) un revisore effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro della pubblica istruzione e scelti fra i funzionari amministrativi del Ministero della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata.

2. Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro per i beni culturali e ambientali, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

3. Il collegio dei revisori dei conti è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro.

4. I revisori dei conti durano in carica per un triennio e alla scadenza possono essere confermati.

Art. 14.

1. Il patrimonio della Scuola è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili;

b) dalle liberalità destinate ad incremento del patrimonio;

c) dalle eccedenze del bilancio destinate, con deliberazione del consiglio di amministrazione, ad incremento del patrimonio.

Art. 15.

1. Le entrate della Scuola sono costituite:

a) dalle rendite patrimoniali;

b) dal contributo annuo a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali;

c) da contributi di amministrazioni pubbliche e da liberalità di enti e privati non destinate ad incremento del patrimonio;

d) dagli introiti della vendita di pubblicazioni;

e) dagli introiti derivanti da ogni altra attività della Scuola.

Art. 16.

1. La Scuola si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi davanti l'autorità giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i collegi arbitrali.

Art. 17.

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio preventivo deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente all'esercizio di cui trattasi e, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, deve essere inviato, entro 30 novembre successivo, al Ministero della pubblica istruzione ed al Ministero per i beni culturali e ambientali, ai fini della dovuta approvazione, e per conoscenza al Ministero del tesoro.

3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce e, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, deve essere inviato, entro il 30 novembre successivo, al Ministero della pubblica istruzione e al Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'approvazione definitiva, e per conoscenza al Ministero del tesoro.

Art. 18.

1. I nuovi organi della Scuola sono istituti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'istituzione dei nuovi organi restano in carica gli organi esistenti.

Art. 19.

1. Il contributo dello Stato a favore della Scuola archeologica italiana in Atene è stabilito in annue lire 1.000 milioni a decorrere dal 1987. Dall'anno finanziario 1988 il predetto contributo è determinato con la procedura prevista dall'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede: quanto a lire 730 milioni a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2116 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e, quanto a lire 270 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2102 del medesimo stato di previsione per l'anno 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GULLOTTI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

Il R.D. n. 373/1909 istituisce una scuola italiana di archeologia in Atene.

Nota all'art. 1, comma 2:

L'ultimo comma dell'art. 37 del D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) prevede che: «La Missione diplomatica esercita altresì azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attività di uffici ed enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento».

Nota all'art. 5, comma 3:

Il testo dell'art. 8 della legge n. 394/1967 (Scuola archeologica italiana in Atene), è il seguente:

«Art. 8. — Con regolamento organico, deliberato dal consiglio di amministrazione della Scuola e approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, sarà stabilita la dotazione organica del personale occorrente per le esigenze funzionali della Scuola, nonché la disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego del personale medesimo.

Indipendentemente da tale dotazione organica della Scuola, il direttore potrà richiedere il comando temporaneo, per particolari incarichi presso la Scuola stessa, di non più di tre dipendenti di ruolo dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Il comando, che può avere la durata di tre anni e può essere riconfermato, sarà disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro. Nel decreto di comando sarà fissata l'indennità da corrispondere per il servizio all'estero».

Nota all'art. 10, comma 1:

Il D.P.R. n. 162/1982 reca: «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento».

Nota all'art. 19, comma 1:

Il quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1985), prevede che: «Con effetto dal 1° gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta è disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1952):

Presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali (GULLOTTI) il 22 settembre 1986.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 2 ottobre 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 10, 15, 29 ottobre 1986 e approvato il 26 novembre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 4279):

Assegnato alla VIII commissione (Istruzione), in sede legislativa, il 15 gennaio 1987, con pareri delle commissioni III e V.

Esaminato dalla VIII commissione il 5, 12, 17 febbraio 1987 e approvato il 3 marzo 1987.

87G0223

LEGGE 24 marzo 1987, n. **119.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 2, le parole: «e della normativa regionale di attuazione,» *sono soppresse;*

il comma 4 è soppresso;

al comma 5, la parola: «trenta» *è sostituita dalla seguente:* «sessanta»; *e le parole:* «nell'osservanza delle prescrizioni regionali e dei regolamenti locali,» *sono soppresse.*

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «entro il 30 giugno 1988» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

e aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 1 e comunque sino alla data stabilita nel comma 2, gli impianti di molitura di olive i cui reflui derivano dalla esclusiva lavorazione meccanica delle olive e dall'utilizzo di acqua per la diluizione delle paste e per la lavatura degli impianti, possono scaricare le acque reflue sul suolo previa autorizzazione del sindaco, da rilasciarsi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta e sempre che lo scarico non costituisca pericolo per la salute pubblica, purchè, a cura del titolare del frantoio, vengano applicate ai reflui procedure e metodi per l'abbattimento dei carichi inquinanti in misura non inferiore al 50 per cento e, comunque, previa decantazione in vasche utilizzate esclusivamente a tale scopo».

All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: «del medesimo articolo 1» *sono aggiunte le seguenti:* «e dal comma 2-*bis* dell'articolo 2».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. Per la realizzazione di un programma di ricerca scientifica ed applicata, coordinato dal Ministero dell'ambiente, finalizzato principalmente all'individuazione di sistemi di depurazione delle acque reflue dei frantoi tecnicamente ed economicamente compatibili con le condizioni della produzione e all'approfondimento della natura e della composizione delle acque medesime, anche per consentire una eventuale modifica delle condizioni di smaltimento rispetto alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, è concesso al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica un finanziamento di lire 10 miliardi per l'anno 1987.

2. Le regioni sono tenute a predisporre entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto piani regionali, od a modificare quelli esistenti, per il trattamento e l'adeguamento degli scarichi delle acque reflue dei frantoi alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo ambiti territoriali ottimali da servire con impianti di trattamento ed individuando i soggetti pubblici e privati a cui affidare la realizzazione e gestione degli impianti. I piani regionali sono redatti sulla base di indirizzi emanati dal Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per la costruzione di impianti che rientrano nei piani regionali di cui al comma 2, gli enti locali o loro consorzi sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti a carico dello Stato entro il limite massimo di lire 270 miliardi.

4. Per la costruzione o l'adeguamento alle norme della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, di impianti di trattamento delle acque di scarico dei frantoi, compatibili con il piano regionale di cui al comma 2, da parte di soggetti privati, operanti anche in forme associate, possono essere concessi contributi secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, su conforme parere della regione competente. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è determinato in lire 20 miliardi per l'anno 1987.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1987 a valere sulle disponibilità del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

6. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi a partire dall'anno finanziario 1988, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Fondo per gli investimenti destinati alla tutela ambientale".

7. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1987 a carico del fondo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, che viene a tal fine integrato di pari importo. A tale onere si provvede, quanto a lire 10 miliardi, mediante riduzione di pari importo della dotazione per il medesimo anno finanziario del fondo di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981,

n. 590, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per la relativa riassegnazione al competente capitolo di spesa; quanto a lire 10 miliardi, mediante utilizzo di pari importo delle risorse di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 26 gennaio 1987 n. 10, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *serie generale n. 20 del 26 gennaio 1987.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 11 aprile 1987*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4362):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (PANDOLFI) il 26 gennaio 1987.

Assegnato alla IX commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 27 gennaio 1987, con pareri delle commissioni I, II, IV. V, XI e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 28 gennaio 1987.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 5, 19 febbraio 1987; 4 marzo 1987.

Esaminato in aula il 10 marzo 1987 e approvato l'11 marzo 1987.

Senato della Repubblica (atto n. 2260):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 14 marzo 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 17 marzo 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 17 marzo 1987.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede referente, il 18 marzo 1987.

Esaminato in aula e approvato il 18 marzo 1987.

87G0222

LEGGE 27 marzo 1987, n. **120**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1 Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante misure urgenti per fronteggiare la emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamita, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1 Per provvedere agli interventi relativi ai comuni della regione Basilicata interessati da movimenti franosi in atto, la regione Basilicata elabora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un programma pluriennale che tenga conto delle seguenti esigenze:

a) determinazione dei criteri di concessione del contributo alle famiglie delle vittime della frana nel comune di Senise, dell'indennizzo per la perdita di arredi e suppellettili e del contributo a favore dei liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano perso attrezzature per effetto della frana;

b) erogazione di contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati da movimenti franosi, sulla base dei principi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e dalla legge 2 maggio 1983, n. 156, nonché sulla base dei criteri direttivi stabiliti, con propria ordinanza, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;

c) realizzazione delle necessarie opere di consolidamento, comprese le sistemazioni idraulico-forestali ed il consolidamento degli abitati, della zona del comune di Senise colpita dall'evento franoso e delle altre zone del territorio regionale nelle quali sia accertato incombente pericolo per la pubblica incolumità;

d) determinazione, su proposta dei comuni interessati, dei perimetri delle aree da espropriare per l'esecuzione degli interventi necessari per le opere di consolidamento e per la realizzazione dei nuovi insediamenti;

e) adozione di ogni opportuna misura, ivi compresa la demolizione e la rimozione delle opere, diretta al ripristino e successiva utilizzazione delle zone interessate da frane;

f) realizzazione delle opere di ripristino degli edifici pubblici, esclusi quelli di conto dello Stato, danneggiati o distrutti dai movimenti franosi.

1-*bis*. Gli interventi resi necessari in conseguenza dei movimenti franosi verificatisi il 26 luglio 1986 in località Timponi del comune di Senise, nonché la realizzazione delle necessarie opere di consolidamento del territorio dello stesso comune di Senise sono immediatamente esecutivi»;

al comma 2, le parole: «comprese le spese necessarie per il completamento delle opere nel territorio del comune di Senise» *sono sostituite dalle seguenti:* «fatta salva la quota spese necessaria per il completamento delle opere nel territorio del comune di Senise».

All'articolo 3:

al comma 3, le parole: «ed un ingegnere» *sono sostituite dalle seguenti:* «, un ingegnere, un geometra ed un assistente tecnico»;

al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese per il completamento della infrastrutturazione dell'agglomerato sono a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219».

All'articolo 4:

al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Tutte le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania e in tutta l'area industriale di Calaggio, ivi compreso il versante pugliese, in relazione alla realizzazione delle opere, comprese quelle di infrastrutturazione di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, con l'osservanza degli obblighi di fatturazione e di registrazione»;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Il beneficio di cui al comma 3 del presente articolo è, altresì, esteso alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi per l'attuazione di tutti gli interventi di cui agli articoli 1, 2, 6 — limitatamente ai commi 7 e 11 — 10, 11 e 12 del presente decreto».

All'articolo 5:

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'attuazione delle finalità di cui al predetto comma, la percentuale del 40 per cento fissata dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è elevata per gli anni dal 1986 al 1990 al 50 per cento»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al comma 10 dell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole: "Per la realizzazione del centro universitario per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Salerno" sono sostituite dalle seguenti: "Per la realizzazione del centro interuniversitario tra le Università di Salerno e di Napoli per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi con sede amministrativa presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Salerno"»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il CIPE, in sede di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, assegna al Ministro delegato le risorse occorrenti per l'integrale realizzazione degli insediamenti di cui all'articolo 32 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219»;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *o)*, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, va integrata nel senso che il contributo speciale ivi previsto può essere utilizzato dalla regione Umbria, entro i limiti dell'ammontare del contributo stesso, anche per interventi di riattazione degli edifici pubblici e privati danneggiati dai movimenti franosi»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. All'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. La proprietà dei prefabbricati e delle *roulottes*, già acquistati dal Ministero dell'interno e destinati al soccorso delle popolazioni colpite da calamità, viene trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali beni vengono gestiti secondo la disciplina del quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187"»;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole: "Per assicurare il funzionamento dei centri operativi regionali e provinciali della protezione civile, ai quali sono assegnati" sono sostituite dalle seguenti: "Per assicurare il collegamento con i comitati regionali della protezione civile, che continuano ad esercitare esclusivamente le attribuzioni previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, ed il funzionamento degli uffici di protezione civile delle prefetture cui sono assegnati"»;

al comma 11, sono soppresse le parole: «nel decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, e»;

dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:

«15-*bis*. L'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento prevista dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è disposta anche in favore del personale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima, convenzionato con il comune di Benevento e con la sovrintendenza archivistica per l'Umbria e di quello convenzionato o comunque in servizio, alla medesima data, presso il comune di Salerno e i comuni della

Valnerina colpiti dal sisma del 19 settembre 1979 per necessità connesse ad eventi sismici, nonché in favore del personale impegnato nell'opera di ricostruzione nel comune di Pozzuoli ai sensi dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 140 dell'8 marzo 1984 e da utilizzare prioritariamente per le esigenze connesse alla gestione e manutenzione del patrimonio edilizio statale nello stesso comune di Pozzuoli. Il termine per la presentazione delle domande previsto dal comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, per il personale di cui al presente comma, è fissato al 30 aprile 1987. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 8 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, utilizzando per il 1987 la corrispondente quota dell'accantonamento "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, (Equo canone)" e per gli anni 1988 e 1989 le corrispondenti quote dell'accantonamento "Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo"

15-*ter*. Alla lettera *g)* dell'articolo 1, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole: "previste nel piano di recupero della città" sono sostituite dalle seguenti: "da realizzare nel centro storico della città"».

All'articolo 6:

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La norma di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, è integrata nel senso che, nelle comunità montane disastrate e nei comuni disastrati e gravemente danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980, è autorizzato fino al 31 dicembre 1987 il collocamento in aspettativa del presidente della comunità montana disastrata, del sindaco o di un suo delegato, di un assessore e di un rappresentante della minoranza»;

al comma 8, le parole da. «al capitolo 6856» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 utilizzando per il 1988 la voce "Risoluzione convenzione per la costruzione e l'esercizio della tangenziale di Napoli" e per il 1989 la quota corrispondente dell'accantonamento "Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree interne degradate"»;

dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-*bis*. Gli interventi per lo sviluppo dei comuni di cui al comma 11 devono essere diretti al settore turistico, anche mediante la realizzazione di infrastrutture e di servizi. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sulla base dei programmi presentati dai sindaci interessati, emana, con proprie ordinanze, le norme di attuazione della disposizione di cui al presente comma»;

al comma 12, primo capoverso, sono soppresse le parole: «Ove idoneo e non iscritto in quadro, viene promosso dopo il pari grado che segue nel ruolo»;

il comma 13 è soppresso;

dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti:

«14-*bis*. È soppressa la commissione tecnica speciale istituita dall'articolo 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734. I compiti attribuiti a tale commissione verranno svolti dagli organi ordinari secondo la legislazione vigente. La soppressione ha effetto con decorrenza dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

14-*ter*. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, che si insediano nell'ambito dei nuclei ed aree industriali e nelle aree dei piani di investimento produttivi ubicati nel territorio di comunità montane di cui facciano parte comuni colpiti dai terremoti avvenuti negli anni dal 1980 al 1986 nelle regioni dell'Italia meridionale o comuni gravemente danneggiati dagli stessi eventi sismici nelle medesime regioni, il contributo di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, è elevato al 75 per cento della spesa necessaria per l'insediamento produttivo, per i comuni compresi nei territori di intervento di cui alla suddetta legge.

14-*quater*. Nell'ambito dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è data priorità assoluta agli interventi relativi ai comuni di cui al comma 14-*ter*.

14-*quinquies*. Per gli interventi previsti dall'articolo 64 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dall'articolo 15, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e dall'articolo 20, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dall'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, l'INAIL è autorizzato, in deroga all'articolo 17 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, ad utilizzare entro il 31 dicembre 1987 i fondi ancora disponibili.

14-*sexies*. Per l'assistenza ai cittadini di Ancona colpiti dal movimento franoso del 1982 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'importo iscritto al comma 2 dell'articolo 29 della legge 1° dicembre 1986, n. 879».

All'articolo 7:

al comma 6, le parole: «31 marzo 1987» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 1987»;

il comma 10 è soppresso.

All'articolo 8:

al comma 2 le parole: «31 marzo 1987» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 1987»;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Il limite di investimento di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato, per gli insediamenti di cui al comma 1, a lire 50 miliardi.

2-*ter*. Il limite di investimento di cui al quarto comma dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni può essere superato per gli insediamenti in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il limite massimo del 75 per cento delle spese effettivamente occorrenti per la realizzazione degli insediamenti medesimi e, comunque, entro il limite di lire 50 miliardi di investimento»;

al comma 3, le parole: «31 marzo 1987» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 giugno 1987»;

dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

«7-*bis*. Il contributo previsto dall'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, deve intendersi commisurato alla spesa effettivamente sostenuta per l'attività di riparazione o ricostruzione degli stabilimenti nonché al miglioramento ed adeguamento funzionale degli stabilimenti stessi.

7-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei suddetti termini le imprese beneficiarie dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ricorrono ai contratti di formazione e lavoro per il 50 per cento della manodopera di cui abbisognano.

7-*quater*. Esse sono tenute ad effettuare con richiesta numerica il 50 per cento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro relative a qualifiche per le quali è prevista dalla legge la richiesta numerica.

7-*quinquies*. Le predette imprese sono escluse dal saldo finale dei contributi dei quali sono beneficiarie ai sensi della citata legge n. 219 del 1981 nel caso in cui violino la disposizione del precedente comma».

All'articolo 10:

al comma 3, le parole: «su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, a concedere mutui alle regioni, province e comuni» *sono sostituite dalle seguenti:* «su parere del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la regione interessata, la quale può esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, a concedere mutui alle regioni, province, comuni e comunità montane»;

al comma 5, le parole: «200 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «100 milioni»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Limitatamente alle richieste di risarcimento di danni compresi tra 100 e 200 milioni di lire, le domande possono essere presentate entro il termine perentorio del 15 aprile 1987»;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-*bis*. Agli interventi di cui al comma 3, di competenza regionale e comunale, si applica l'articolo 34 del codice della navigazione».

All'articolo 12:

dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Ai pescatori ed agli acquacoltori che dimostrino, a mezzo di certificazione della capitaneria di porto territorialmente competente, di aver subìto il fermo dell'attività lavorativa in conseguenza delle avversità atmosferiche del gennaio 1987 e dell'ultimo trimestre del 1986 è concessa, per un periodo non superiore a sei mesi, una indennità giornaliera di lire venticinquemila che viene erogata dal Ministero della marina mercantile. Le relative istanze vengono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alla capitaneria di porto territorialmente competente, che, curatane l'istruttoria, le trasmette al Ministero della marina mercantile.

5-*ter*. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma 5-*bis*, determinato in lire 12 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo di naviglio".

5-*quater*. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. — 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 7 e 13-*ter* e per l'ammortamento dei mutui previsto dal presente articolo, valutato, oltre a quanto specificamente previsto dal comma 15-*bis* dell'articolo 5 e dall'articolo 6, comma 8, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 406 miliardi per l'anno 1987 e in lire 153 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 80 miliardi per l'anno 1986, a lire 210 miliardi per l'anno 1987 e a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante il ricavo di mutui da contrarre ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, il cui onere, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1987 e in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro; quanto a lire 100 miliardi nell'anno 1987 e a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Disposizioni in materia di calamità naturali", e, quanto a lire 96 miliardi per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Reintegro fondo per la protezione civile"

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 10 e 12, commi 1 e 4, valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1987, in lire 95 miliardi per l'anno 1988 e in lire 128 miliardi a decorrere dall'anno 1989, si provvede, quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5935 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 95 miliardi per l'anno 1988 e a lire 128 miliardi per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando, rispettivamente, le proiezioni degli accantonamenti "Risoluzione convenzione per la costruzione e l'esercizio della tangenziale di Napoli" e "Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti:

«Art. 13-*bis*. — 1. Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto, le commissioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, esprimono, con la presenza del numero legale computato sui componenti aventi voto deliberativo, parere vincolante sulla determinazione del contributo di cui al successivo comma 6 e sul contributo suppletivo di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1981, n. 64, ferme restando le rimanenti loro competenze.

2. Ai membri di tali commissioni, ancorchè pubblici dipendenti, è corrisposto per ogni pratica esaminata un compenso nella misura di lire quindicimila a valere sugli stanziamenti di cui al comma 16 del presente articolo.

3. Nei trenta giorni successivi, il sindaco provvede agli adempimenti, di cui ai commi 3, 4 e 4-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.

4. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti in merito alla documentazione tecnico-amministrativa a corredo della domanda.

5. Nei limiti massimi del contributo spettante ai sensi del successivo comma 6, l'accertamento della regolarità della documentazione amministrativa contabile è effettuato secondo le disposizioni di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.

6. Gli articoli 4-*bis* e 4-*ter* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, sono sostituiti dal seguente:

"Art. 4-*bis*. — 1. Nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e nell'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, il contributo per la ricostruzione della prima unità immobiliare destinata ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, è pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare da ricostruire, sino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili.

2. Qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare, il contributo è commisurato alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178. Per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre la prima, anche se destinate ad uso diverso da quello abitativo, il contributo è commisurato alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di novantacinque metri quadrati utili abitabili.

3. Il contributo massimo per la riparazione anche di unità immobiliari diverse dalle abitazioni è pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.

4. All'erogazione dei contributi si provvede con le modalità dell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Fermi restando gli scaglionamenti percentuali previsti dall'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, integrato dall'articolo 8 della legge 7 marzo 1981, n. 64, il costo di intervento per la determinazione del contributo è fissato semestralmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e successive modificazioni, e si applica a tutte le assegnazioni disposte nel periodo di riferimento.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lavori comunque non ultimati, per le parti ancora da realizzare alla data del 31 dicembre 1986 e per le domande giacenti presso i comuni a tale epoca. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge 7 marzo 1981, n. 64.

6. Ai contributi di cui ai precedenti commi si applicano le maggiorazioni, tra loro cumulabili, previste dagli articoli 2 e 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80".

7. Fermo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, i comuni possono anche richiedere di provvedere all'attuazione dei piani particolareggiati previsti dalla legge della regione siciliana 18 luglio 1968, n. 20, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con le quali provvedono, altresì, all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni.

8. È abrogato l'articolo 17 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536.

9. Le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, prorogate sino al 31 dicembre 1983 dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e sino al 31 dicembre 1986 dall'articolo 22 della legge 13 agosto 1984, n. 462, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1990. Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere, comprese quelle di sistemazione degli scarichi occorrenti per l'agibilità, la funzionalità e la demolizione dei ricoveri provvisori lasciati liberi dagli assegnatari è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, a carico dei fondi all'uopo previsti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

10. Agli effetti del secondo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, sostituito dall'articolo 15 della legge 7 marzo 1981, n. 64, le aree e gli immobili già di proprietà degli ex enti ospedalieri beneficianti del trasferimento nelle zone di nuovo insediamento passano a far parte del patrimonio dei comuni senza alcun vincolo di destinazione d'uso e nella piena disponibilità degli stessi.

11. I sindaci possono richiedere di utilizzare per l'espletamento delle attività connesse all'opera di ricostruzione, personale tecnico e amministrativo in servizio presso l'Ispettorato generale per le zone terremotate con sede in Palermo, o le sezioni autonome del genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani. L'utilizzazione del personale è subordinata all'autorizzazione del capo dell'Ispettorato suddetto, tenuto conto delle esigenze di servizio e previo consenso degli interessati.

12. Ai comuni di cui all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sugli stanziamenti di cui al presente articolo, sono riservate somme non superiori a lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1987, 1988 e 1989.

13. Con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, emanata d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, possono essere disposte ulteriori procedure accelerate per la definitiva ricostruzione e rinascita delle zone del Belice.

14. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nei limiti dei fondi all'uopo previsti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. Il Ministro dei lavori pubblici entro il 31 gennaio di ogni anno sottopone alla commissione di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, il piano di riparto predisposto dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di intesa con i comuni interessati, relativo alle somme occorrenti per la concessione dei contributi e per l'attuazione degli interventi previsti nei piani particolareggiati di cui all'articolo 2 della legge della Regione siciliana 18 luglio 1968, n. 20, e per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove la commissione non si pronunci entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della proposta di piano, lo stesso si intende esecutivo. Nei venti giorni successivi all'approvazione del programma o alla scadenza del termine previsto dal precedente periodo, il Ministro del tesoro accredita le somme corrispondenti all'ammontare del programma alla regione siciliana, la quale assegna a ciascun comune le quote di relativa competenza nei dieci giorni successivi. Nelle more della definizione del programma 1987, la regione siciliana, a valere sulle somme all'uopo accreditate dal Ministero del tesoro, assegna a ciascun comune una quota non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei contributi decretati nell'anno precedente. Esaurita tale somma, a richiesta del comune, possono essere assegnate le somme necessarie a non arrestare il ciclo ricostruttivo".

Art. 13-*ter*. 1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 15 dell'articolo 3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è aumentata di lire 10 miliardi per l'anno 1987 da destinare ad interventi di ricostruzione e risanamento, con particolare riferimento al rione Valle.

Art. 13-*quater*. — 1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"5-*ter*. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonché in quelli di Venezia e Chioggia, il termine del 31 dicembre 1987, di cui al comma 5-*bis*, è prorogato al 31 dicembre 1988.

5-*quater*. Nei suddetti comuni le disposizioni di cui al comma 5-*bis* si applicano anche nei confronti dei soggetti che si trovino utilmente collocati nelle graduatorie definitive dei bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica ove l'ente promotore del bando certifichi che l'assegnazione provvisoria o definitiva, avverrà o potrà avvenire entro il termine del 31 dicembre 1987".

2. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, le parole: "ai precedenti articoli 1, 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "al precedente articolo 1".

3. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 4-*bis*. — 1. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonché in quelli di Venezia e Chioggia, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 si

applicano ai provvedimenti eseguibili ai sensi ed in forza di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, e integrato dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472.

2. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonché in quelli di Venezia e Chioggia, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche alla esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 4, con esclusione dei casi fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonché per morosità sopravvenuta risultante da decreto ingiuntivo o da altro titolo esecutivo.

Art. 4-*ter*. — 1. Al comma 5-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, come integrato dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

g) dal 1° luglio 1988 per i provvedimenti divenuti esecutivi entro il 31 gennaio 1987' ".

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, come integrato dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, le parole: "divenuti esecutivi" devono intendersi con riferimento alla effettiva eseguibilità dei provvedimenti di rilascio.

5. Decade dal beneficio delle sospensioni previste dal comma 5-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, come integrato dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, e dal decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, il conduttore che abbia volontariamente e stabilmente abbandonato l'immobile o che abbia avuto, per assegnazione o a qualunque altro titolo, disponibilità non precaria di altro alloggio. La decadenza sarà dichiarata dal pretore-giudice dell'esecuzione competente che provvederà, su istanza del locatore e previo rapporto informativo dell'autorità di pubblica sicurezza, con le modalità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Art. 13-*quinquies*. — 1. Il termine del 31 marzo 1987 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, è prorogato al 31 dicembre 1987 per i comuni inclusi nella delibera del CIPE in data 30 maggio 1985 e dichiarati disastrati o gravemente danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980 nelle regioni Campania e Basilicata».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ZAMBERLETTI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 20 del 26 gennaio 1987.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 15 aprile 1987.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2154):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile (ZAMBERLETTI) il 26 gennaio 1987.

Assegnato alla commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, in sede referente, il 27 gennaio 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 29 gennaio 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 29 gennaio 1987.

Esaminato dalla commissione speciale, in sede referente, il 5, 18, 19 febbraio 1987; 4, 5 marzo 1987.

Esaminato in aula e approvato il 6 marzo 1987.

Camera dei deputati (atto n. 4505):

Assegnato alle commissioni riunite V (Bilancio e programmazione) e IX (Lavori pubblici), in sede referente, il 10 marzo 1987, con pareri delle commissioni I, II, IV, VI, VII, VIII, X, XII e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 marzo 1987.

Esaminato dalle commissioni riunite V e IX, in sede referente, il 12, 24 marzo 1987.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 25 marzo 1987.

Senato della Repubblica (atto n. 2154-*B*):

Assegnato alla commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici il 25 marzo 1987, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla commissione speciale, in sede referente, il 25 marzo 1987.

Esaminato in aula e approvato il 25 marzo 1987.

87G0229

LEGGE 27 marzo 1987, n. **121.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, recante interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, recante interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. L'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. — 1. Limitatamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sprovvisti del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita il consiglio comunale stabilisce ai sensi degli articoli 11 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426, i criteri ai quali la commissione comunale per il commercio prevista da tale legge deve attenersi nell'esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, della legge stessa. I criteri sono validi fino all'approvazione del piano. La mancata indicazione dei criteri suddetti comporta la sospensione del rilascio delle autorizzazioni relative all'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo.

2. A modificazione di quanto disposto dall'articolo 24, secondo comma, secondo periodo, della legge 11 giugno 1971, n. 426, non può essere negata l'autorizzazione amministrativa all'ampliamento della superficie di vendita fino a 200 metri quadrati e al trasferimento nell'ambito del territorio comunale degli esercizi con superficie di vendita non superiore a 200 metri quadrati. In entrambi i casi l'attività deve essere stata esercitata da almeno tre anni. Deve altresì essere rilasciata l'autorizzazione qualora in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 600 metri quadrati si intenda concentrare l'attività di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico e operanti nello stesso comune da non meno di tre anni. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative agli esercizi preesistenti.

3. Qualora gli ampliamenti o i trasferimenti di cui al comma 2 richiedano trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi degli articoli 1 e seguenti della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, per il rilascio delle prescritte autorizzazioni o concessioni si applicano le disposizioni stabilite per l'edilizia residenziale dall'articolo 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

4. Fermo rimanendo quanto disposto dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, a modificazione dell'articolo 1, secondo comma, lettera *b)*, della legge medesima, i sindaci, in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano i limiti giornalieri degli orari di vendita al dettaglio, anche differenziati per settori merceologici, indicando l'ora di apertura antimeridiana non oltre le ore 9 e l'ora di chiusura serale non oltre le ore 20 o, nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21. Nel rispetto dei limiti così fissati l'operatore commerciale può scegliere l'orario di apertura e di chiusura con facoltà, inoltre, di posticipare, sempre rispetto ai predetti limiti, di un'ora l'apertura antimeridiana e corrispondentemente la chiusura serale, che comunque non può avvenire oltre le ore 21.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 558, sono estese agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo e mobili.

6. Sono fatte salve le potestà legislative e le funzioni amministrative attribuite in materia alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

7. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, come modificato dalla legge di conversione 6 febbraio 1987, n. 15"

2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1987 e si applicano fino alla data di entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio».

All'articolo 3:

al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato indica con proprio provvedimento, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le caratteristiche dei centri commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio»;

dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. Sono ammessi alle agevolazioni finanziarie ed alle stesse condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i locali alberghieri non di lusso ed i locali condotti da agenzie di viaggio».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-*bis*. — 1. Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 19 maggio 1976, n. 398, è sostituito dal seguente:

"Il trasferimento della titolarità dell'azienda dei commercianti ambulanti per atto tra vivi a favore di terzi comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempreché sia provata l'effettiva cessione dell'azienda e il subentrante sia iscritto nella sezione speciale del registro".

Art. 3-*ter*. — 1. All'articolo 5, quarto comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente".

Art. 3-*quater*. — 1. Al quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "nonché di un rappresentante delle imprese turistiche previste dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217".

Art. 3-*quinquies*. — 1. Dopo il comma 4 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Quando la circolazione dei prodotti sopra menzionati concerne esclusivamente il loro trasferimento tra i magazzini principali e quelli secondari o tra i magazzini centrali ed i punti di vendita di una stessa impresa di distribuzione, questa, in luogo degli obblighi previsti dai commi precedenti, è tenuta all'emissione di un documento riepilogativo settimanale contenente l'indicazione della ragione sociale, di chi effettua il trasporto, del codice fiscale, del nominativo e dell'indirizzo del destinatario, della qualità e quantità dei prodotti e dell'identificazione del periodo in cui il trasporto è stato effettuato. L'originale del documento e trattenuto dall'impresa mentre la prima e la seconda copia vanno inviate rispettivamente al comune e all'ufficio per la repressione delle frodi competenti per territorio, nei termini indicati dal comma 2. Al documento riepilogativo predetto sono applicabili le disposizioni del successivo comma 9".

Art. 3-*sexies*. — 1. Il comma 7 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è sostituito dal seguente:

"7. A tutti gli utilizzatori di sostanze zuccherine, ad eccezione di quelli che somministrino al pubblico o che producano alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o somministrazione, compresi quelli artigiani, e di quelli in possesso del registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dall'ufficio per la repressione delle frodi o del registro modello H-18 vidimato dall'UTIF, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal comma 5 e annotarvi giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi delle sostanze zuccherine impiegate".

Art. 3-*septies*. — 1. Per le violazioni dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, non si applicano le sanzioni previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965, relativamente ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 3-*octies*. — 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio.

2. Fino alla data di entrata in vigore della riforma della legislazione sul commercio l'attività del Fondo si esplica attraverso il finanziamento sotto forma di contributi in conto capitale per la realizzazione dell'assistenza tecnica, di progettazione dell'innovazione tecnologica e organizzativa e di qualificazione professionale delle imprese commerciali, singole o associate. I soggetti beneficiari dei contributi sono i centri, gli istituti e le strutture operative promosse da organismi rappresentativi dell'associazionismo economico e sindacale delle imprese commerciali e della cooperazione nonché le imprese singole o associate.

3. I criteri, le procedure e le modalità di concessione del contributo, ivi compresa la verifica di attuazione dei progetti, sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni del commercio, della cooperazione e dell'associazionismo maggiormente rappresentative sul piano nazionale e l'Unione nazionale delle camere di commercio.

4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, di lire 20 miliardi per il 1987, 20 miliardi per il 1988 e 50 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio".

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 26 gennaio 1987 n. 9, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *serie generale n. 20 del 26 gennaio 1987.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 10 aprile 1987.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2153):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ZANONE) il 26 gennaio 1987.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 27 gennaio 1987, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 29 gennaio 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 29 gennaio 1987.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 4, 11, 18 febbraio 1987.

Relazione scritta annunciata il 4 marzo 1987 (atto n. 2153/*A* relatore: sen. ALIVERTI).

Esaminato in aula e approvato il 4 marzo 1987.

Camera dei deputati (atto n. 4499):

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede referente, il 10 marzo 1987, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI e IX.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 marzo 1987.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, l'11, 12 marzo 1987.

Esaminato in aula e approvato il 25 marzo 1987.

87G0230

LEGGE 27 marzo 1987, n. 122.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, recante misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, recante misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, è convertito in legge con la seguente modificazione:

L'articolo 2 è soppresso.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 779.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *serie generale n. 21 del 27 gennaio 1987*

Non si procederà alla pubblicazione del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione in quanto la legge stessa, qui pubblicata, sopprime unicamente l'articolo 2.

NOTE

Nota all'art. 1 comma 2:

Il D.L 25 novembre 1986, n. 779, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (v. comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 20 del 26 gennaio 1987) aveva lo stesso titolo del decreto convertito dalla presente legge.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2160):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dei lavori pubblici (NICOLAZZI) il 27 gennaio 1987.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 27 gennaio 1987, con pareri delle commissioni 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 29 gennaio 1987.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 29 gennaio 1987.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 3 febbraio 1987.

Relazione scritta annunciata il 10 febbraio 1987 (atto n. 2160/*A* relatore: sen. COLOMBO Vittorino V).

Esaminato in aula il 5 marzo 1987 e approvato il 6 marzo 1987.

Camera dei deputati (atto n. 4503):

Assegnato alla IX commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 10 marzo 1987, con pareri delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità l'11 marzo 1987.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, l'11 marzo 1987.

Esaminato in aula il 24 marzo 1987 e approvato il 25 marzo 1987.

87G0231

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 marzo 1987.

Riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione della «Co.Me.So. - Concerie meridionali Solofra - Società in accomandita semplice di Giacomo Juliani» nella «Conceria Juliani - S.n.c. di Giacomo Juliani».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la istanza del 4 febbraio 1987 con la quale la «Conceria Juliani - Società in nome collettivo di Giacomo Juliani», con sede in Solofra, frazione S. Agata Irpina, e la «Co.Me.So. - Concerie meridionali Solofra - Società in accomandita semplice di Giacomo Juliani», con sede in Solofra, frazione S. Agata, in persona del loro amministratore unico, hanno chiesto la riduzione del termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'attuazione della fusione per incorporazione della «Co.Me.So.» nella «Conceria Juliani»;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Considerato che la detta fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Sul conforme parere dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

È autorizzata l'abbreviazione del termine stabilito dall'art. 2503 del codice civile da tre mesi a quindici giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per l'attuazione della fusione per incorporazione della «Co.Me.So. - Concerie meridionali Solofra - Società in accomandita semplice di Giacomo Juliani» nella «Conceria Juliani - Società in nome collettivo di Giacomo Juliani».

Roma, addì 25 marzo 1987

Il Ministro: ROGNONI

87A2649

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 marzo 1987.

Nuova tariffa dei diritti e degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni d'attuazione e transitorie del citato regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 700, che approva le nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, che approva le nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, concernente l'istituzione dell'imposta erariale di trascrizione;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1984 che approva la tariffa dei diritti ed emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico;

Decreta:

È approvata l'acclusa tabella che stabilisce l'ammontare dei diritti e degli emolumenti da corrispondere all'Automobile club d'Italia per le formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico e per il rilascio dei relativi certificati.

La nuova tabella si applica alle richieste di formalità e documenti presentate agli uffici del pubblico registro automobilistico a partire dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1987

Il Ministro: VISENTINI

TABELLA DEI DIRITTI E DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI AGLI UFFICI DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

Art. 1.

Prima iscrizione di un autoveicolo nel pubblico registro automobilistico:

a) autovetture, autocarri, motocarri ed altri veicoli ad essi assimilabili ovvero rimorchi, per ogni formalità . . . . . L. 15.450

b) motocicli, motocarrozzette, motofurgoncini e veicoli ad essi assimilabili, per ogni formalità . . . . . » 9.400

c) trattrici agricole, per ogni formalità . . . . . » 4.600

Art. 2.

Rinnovazione dell'iscrizione di un autoveicolo nel pubblico registro automobilistico in seguito a trasferimento da una ad altra provincia o in seguito a rilascio di nuova licenza o autorizzazione alla circolazione:

a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 1, lettera *a)*, per ogni formalità . . . . . L. 15.450

b) per i motocicli, motocarrozzette, ecc. indicati all'art. 1, lettera *b)*, per ogni formalità . . . . . » 9.400

c) per le trattrici agricole, per ogni formalità . » 4.600

Art. 3.

Annotazione dei trasferimenti di proprietà:

a) per ogni formalità . . . . . L. 14.000

b) radiazioni, qualunque sia la specie degli autoveicoli, per ogni formalità . . . . . » 3.300

Art. 4.

Rettifica dell'iscrizione di proprietà, rettifica dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti e della residenza del proprietario, per ogni formalità . . . . . L. 4.600

Art. 5.

Annotazione della costituzione di una garanzia sull'autoveicolo iscritto:

a) se l'ammontare del credito garantito non supera L. 500.000, per ogni formalità . . . . L. 14.000

aa) se il credito è garantito da cambiali ipotecarie, per ogni formalità, qualunque sia il numero delle cambiali . . . . » 19.600

b) se l'ammontare del credito garantito supera L. 500.000 e sino a L. 1.000.000, per ogni formalità . » 28.350

bb) se il credito è garantito da cambiali ipotecarie, per ogni formalità, qualunque sia il numero delle cambiali . . . . » 38.850

c) se l'ammontare del credito garantito supera L. 1.000.000, per ogni formalità . . . . » 35.050

cc) se il credito è garantito da cambiali ipotecarie, per ogni formalità, qualunque sia il numero delle cambiali . . . . » 51.600

Art. 6.

Annotazione della cessione, riduzione, restrizione, rinnovazione o cancellazione della garanzia, della surrogazione di un terzo nei diritti del creditore garantito e di altre modificazioni nei rapporti aventi per oggetto la garanzia costituita, per ogni formalità . . . . L. 4.600

Art. 7.

Ispezione del pubblico registro automobilistico, per ogni ispezione concernente un solo autoveicolo . . . . L. 3.000

Art. 8.

Ispezione dei titoli e delle note conservate nel fascicolo di inserzione riferentisi a un solo autoveicolo, per ogni ispezione . . . . L. 3.000

Art. 9.

Copia delle iscrizioni e delle annotazioni riferentisi ad un autoveicolo, certificata conforme dal conservatore del pubblico registro automobilistico:

per ogni copia rilasciata con un solo articolo. L. 4.600

per ogni altro articolo . . . . » 1.950

Art. 10.

Certificato negativo riguardante la costituzione di garanzia sull'autoveicolo, per ogni certificato . . . . . L. 3.650

Art. 11.

Copia integrale autentica del foglio del pubblico registro automobilistico, rilasciata ai fini del trasferimento dell'iscrizione, compresi il diritto di scritturazione e le spese postali di spedizione, per ogni copia. . . . . . . L. 12.700

Art. 12.

Formazione e rilascio della copia autentica degli atti e documenti depositati in originale negli archivi del pubblico registro automobilistico:

a) diritto fisso per ciascun atto . . . . L. 4.600

b) diritto di scritturazione per ogni facciata o porzione. . . . . » 1.950

Art. 13.

Copia delle note, delle dichiarazioni e dei certificati di origine depositati in originale negli archivi del pubblico registro automobilistico:

a) diritto fisso per ogni copia. . . . . L. 3.000

b) diritto di scritturazione per ogni facciata o porzione. . . . . » 1.950

Art. 14.

Trascrizione e cancellazione di sentenza dichiarativa di fallimento, di decreto di ammissione al concordato preventivo, di decreto di ammissione all'amministrazione controllata, per ogni formalità. . . . . L. 12.700

Art. 15.

Annotazione sulla carta di circolazione del trasferimento di proprietà e di residenza, per ogni formalità L. 2.850

Art. 16.

Rilascio dell'estratto della carta di circolazione L. 2.850

Art. 17.

Stampati in uso esclusivo al pubblico registro automobilistico:

a) note, fogli complementari, copie autentiche, estratti cronologici, certificati negativi, per ogni stampato . . . . L. 1.150

b) modulo I.G.F. 35, moduli 6, 6-A, 6-B e 6-C » 800

Art. 18.

Iscrizione della proprietà, rinnovazione della iscrizione, annotazione dei trasferimenti di proprietà e radiazione di autoveicolo:

diritto fisso di statistica, per ciascuna formalità L. 2.500

Art. 19.

Diritto fisso di urgenza . . . . L. 4.600

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

87A2603

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 marzo 1987.

Estinzione di centosettantasei enti ecclesiastici della diocesi di Palermo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Palermo ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 30 maggio 1986, con il quale il vescovo diocesano di Palermo elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Palermo richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Palermo estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI PALERMO

1. Mensa arcivescovile della diocesi di Palermo, nota anche quale arcivescovo di Palermo, arcivescovo protempore di Palermo, arcivescovado di Palermo, arcivescovo dell'arcidiocesi di Palermo, arcidiocesi di Palermo, ordinario pro-tempore di Palermo, ordinario di Palermo, cardinale di Palermo, Luigi cardinale Lavitrano, Alessandro cardinale Lualdi, Michelangelo cardinale Celesia, cardinale Ernesto Ruffini, Salvatore cardinale Pappalardo, curia arcivescovile di Palermo, curia vescovile di

Palermo, curia arcivescovile della Arcidiocesi di Palermo e curia vescovile della arcidiocesi di Palermo, mensa vescovile di Palermo, cardinale arcivescovo di Palermo, con sede in 90134 Palermo, via Matteo Bonello, 2.

2. Palermo, beneficio capitolare ciantro 1ª dignità, con sede in 90134 Palermo, via Matteo Bonello, 1

3. Palermo, beneficio capitolare di arcidiacono 2ª dignità, con sede in 90134 Palermo, via Matteo Bonello, 1

4. Palermo, beneficio capitolare di decano 3ª dignità, con sede in 90134 Palermo, via Matteo Bonello, 1

5. Palermo, beneficio capitolare di penitenziere, con sede in 90134 Palermo, via Matteo Bonello, 1

6. Palermo, beneficio capitolare di teologo, con sede in 90134 Palermo, via Matteo Bonello, 1

7. Palermo, beneficio capitolare di canonico, con sede in 90134 Palermo, via Matteo Bonello, 1

8. Palermo, beneficio capitolare di canonico, con sede in 90134 Palermo, via Matteo Bonello, 1

9. Palermo, beneficio capitolare di canonico, con sede in 90134 Palermo, via Matteo Bonello, 1

10. Palermo, beneficio capitolare di canonico, con sede in 90134 Palermo, via Matteo Bonello, 1

11. Palermo, beneficio capitolare di canonico, con sede in 90134 Palermo, via Matteo Bonello, 1

12. Palermo, beneficio capitolare di canonico, con sede in 90134 Palerno, via Matteo Bonello, 1

13. Palermo, beneficio capitolare di canonico, con sede in 90134 Palermo, via Matteo Bonello, 1

14. Palermo, beneficio capitolare minore-sottociantro, con sede in 90134 Palermo, via Matteo Bonello, 1

15. Palermo, beneficio capitolare minore 1° cerimoniere-mansionario, con sede in 90134 Palermo, via Matteo Bonello, 1

16. Palermo, beneficio capitolare minore-mansionario-maestro di scuola, con sede in 90134 Palerno, via Matteo Bonello, 1.

17. Palermo, beneficio capitolare minore-mansionario-canonico granvigna, con sede in 90134 Palermo, via Matteo Bonello, 1

18. Palermo, beneficio capitolare minore-mansionario 2° cerimoniere, con sede in 90134 Palermo, via Matteo Bonello, 1.

19. Palermo, beneficio capitolare minore noto anche quale canonico curato della cattedrale di Palermo, noto anche quale maestro cappellano della cattedrale di Palermo, noto anche quale maestra cappellania della cattedrale di Palermo o anche maestra cappellania, noto anche quale curazia o curazia delle messe della cattedrale, noto anche quale cattedrale di Palermo per la cappellania maestra, con sede in 90134 Palermo.

20. Palermo, beneficio parrocchiale di S. Agata la Pedatà, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Agata la Pedata con sede in 90127 Palermo, via del Vespro.

21. Palermo, beneficio parrocchiale di S. Agnese V.M. con sede in 90134 Palermo, piazza Danisinni.

22. Palermo, beneficio parrocchiale di S. Antonio Magno abate, noto anche quale prebenda parrocchiale di Sant'Antonio Magno abate, con sede in 90133 Palermo, via Roma, 203/A.

23. Palermo, beneficio parrocchiale S. Anna la Misericordia, con sede in 90133 Palermo, piazza S. Anna.

24. Palermo, beneficio parrocchiale Annunciazione del Signore, con sede in 90128 Palermo, via A. Verdinois, 44.

25. Palermo, beneficio parrocchiale S. Antonio di Padova, con sede in 90134 Palermo, corso Tukory, 2.

26. Palermo, beneficio parrocchiale S. Antonio di Padova nella borgata Arenella, con sede in 90142 Arenella Palermo.

27. Palermo, beneficio parrocchiale S. Chiara di Assisi in rione Noce-Notarbartolo di Palermo, con sede in 90145 Palermo, via Giuseppe Crispi, 7

28. Palermo, beneficio parrocchiale SS. Cosma e Damiano a Sferracavallo, noto anche quale prebenda parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano a Sferracavallo, noto anche quale vicaria curata dei Santi Cosma e Damiano a Sferracavallo, con sede in 90148 Sferracavallo Palermo.

29. Palermo, beneficio parrocchiale S. Benedetto da Norcia, con sede in 90134 Palermo, piazza Origlione.

30. Palermo, beneficio parrocchiale S. Cristina V.M. nel rione Borgo Nuovo di passo di Rigano, con sede in 90135 Borgo Nuovo Palermo, piazza S. Cristina.

31. Palermo, beneficio parrocchiale SS. Crocifisso, con sede in 90121 Acqua dei Corsari Palermo.

32. Palermo, beneficio parrocchiale SS. Crocifisso in Ciaculli, con sede in 90124 Ciaculli - Palermo, via Ciaculli, 365.

33. Palermo, beneficio parrocchiale S. Croce, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Croce al Ponticello, con sede in 90134 Palermo.

34. Palermo, beneficio parrocchiale del S. Cuore di Gesù, con sede in 90135 Palermo, piazza Noce, 126.

35. Palermo, beneficio parrocchiale Cuore Eucaristico di Gesù, con sede in 90129 Palermo, corso Calatafimi, 327.

36. Palermo, beneficio parrocchiale Ecce Homo, con sede in 90145 Palermo - Uditore, piazza S. Alfonso.

37. Palermo, beneficio parrocchiale S. Ernesto, con sede in 90145 Palermo, via G. Campolo, 9.

38. Palermo, beneficio parrocchiale S. Espedito, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Espedito, con sede in 90141 Palermo, via N. Garzilli, 28.

39. Palermo, beneficio parrocchiale S. Eugenio Papa, con sede in 90146 Palermo, piazza Europa, 40.

40. Palermo, beneficio parrocchiale S. Filippo Neri, con sede in 90146 Palermo ZEN.

41. Palermo, beneficio parrocchiale S. Francesco d'Assisi, con sede in 90133 Palermo, piazza S. Francesco.

42. Palermo, beneficio parrocchiale S. Francesco di Paola, con sede in 90141 Palermo, piazza S. Oliva, 3.

43. Palermo, beneficio parrocchiale S. Francesco di Sales, con sede in 90145 Palermo, via Notarbartolo, 53.

44. Palermo, beneficio parrocchiale S. Gabriele Arcangelo in rione Tasca Lanza, con sede in 90135 - Palermo.

45. Palermo, beneficio parrocchiale S. Gaetano a Brancaccio, noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Gaetano e di Maria del SS. Amore in Brancaccio, noto anche quale beneficio parrocchiale di Maria del SS. Amore e di S. Gaetano in Brancaccio, con sede in 90124 Brancaccio - Palermo.

46. Palermo, beneficio parrocchiale Gesù, Maria e Giuseppe in Resuttana Colli, con sede in 90146 Resuttana Colli - Palermo, via S. Famiglia.

47. Palermo, beneficio parrocchiale S. Giacomo la Marina, con sede in 90133 Palermo, via Cassari, 55.

48. Palermo, beneficio parrocchiale S. Giacomo dei Militari, con sede in 90129 Palermo, corso Pisani.

49. Palermo, beneficio parrocchiale S. Giovanni apostolo, con sede in 90145 Palermo, via Barisano da Trani.

50. Palermo, beneficio parrocchiale S. Giovanni Battista, con sede in 90147 Tommaso Natale - Palermo.

51. Palermo, beneficio parrocchiale S. Giovanni Bosco, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Giovanni Bosco, con sede in 90123 Palermo, via Messina Marine, 259.

52. Palermo, beneficio parrocchiale S. Giovanni dei lebbrosi, con sede in 90123 Palermo, via S. Cappello, 38.

53. Palermo, beneficio parrocchiale S. Giovanni dei Tartari, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni dei Tartari nella chiesa di S. Nicolò da Tolentino, con sede in 90133 Palermo, via Maqueda, 157.

54. Palermo, beneficio parrocchiale di S. Giovanni M. Vianney, noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Giovanni M. Vianney (Santo Curato d'Ars) in borgo Ulivia di Palermo, con sede in 90125 Palermo, via della Capinera, 13.

55. Palermo, beneficio parrocchiale di S. Girolamo nella borgata di Mondello, con sede in 90151 Mondello Paese - Palermo.

56. Palermo, beneficio parrocchiale S. Giuseppe in località Chiavelli, con sede in 90124 Palermo, via Chiavelli, 104.

57. Palermo, beneficio parrocchiale S. Giuseppe nella borgata di Passo di Rigano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giuseppe a Passo di Rigano, con sede in 90135 Palermo, via Roccazzo, 1.

58. Palermo, beneficio parrocchiale S. Giuseppe Cafasso, con sede in 90134 Palermo, via Benedettini, 12.

59. Palermo, beneficio parrocchiale di S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, rione Palagonia, con sede in 90146 Palermo, largo G. Zappala, 16.

60. Palermo, beneficio parrocchiale S. Gregorio Papa nella borgata di Boccadifalco, con sede in 90137 Palermo, via S. Martino, 54.

61. Palermo, beneficio parrocchiale S. Ippolito martire, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Ippolito martire, con sede in 90134 Palermo, via Porta Carini.

62. Palermo, beneficio parrocchiale S. Lucia V.M., noto anche quale beneficio parrocchiale S. Lucia V.M. al Borgo, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Lucia V.M. al Borgo, con sede in 90139 Palermo, via Enrico Albanese, 2.

63. Palermo, beneficio parrocchiale S. Luigi Gonzaga, noto anche quale beneficio parrocchiale S. Luigi Gonzaga nella chiesa della beata Vergine in Palermo, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Luigi Gonzaga, con sede in 90142 Palermo, via G. Ugdulena, 32.

64. Palermo, beneficio parrocchiale S. Luisa de Marillac, con sede in 90145 Palermo, via Franz Liszt.

65. Palermo, beneficio parrocchiale S. Mamiliano V. M., noto anche quale beneficio parrocchiale S. Mamiliano nella chiesa di S. Zita, noto anche quale beneficio parrocchiale S. Mamiliano nella chiesa di S. Cita.

66. Palermo, beneficio parrocchiale S. Margherita, noto anche quale beneficio parrocchiale S. Margherita nella chiesa del N.S. del S. Cuore, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Margherita, noto anche quale beneficio parrocciale S. Margherita nella chiesa di S. Maria delle Grazie, noto anche quale beneficio parrocchiale S. Margherita nella chiesa di S. Margherita, con sede in 90142 Palermo, via Marabitti, 16.

67. Palermo, beneficio parrocchiale Maria SS. Addolorata in borgata Pallavicino, con sede in 90146 Palermo-Pallavicino, via Dietro la Parrocchia, 4.

68. Palermo, beneficio parrocchiale Maria SS. Assunta, con sede in 90135 Palermo, via Perpignano, 183.

69. Palermo, beneficio parrocchiale Maria SS. Assunta in Valdesi Mondello, noto anche quale beneficio parrocchiale della Madre di Dio Assunta in cielo in Valdesi, noto anche quale beneficio parrocchiale della S. Vergine Maria dell'Assunzione in località Valdesi, con sede in 90149 Mondello-Valdesi, Palermo, via Mater Dei, 9.

70. Palermo, beneficio parrocchiale Maria Ausiliatrice, noto anche quale beneficio parrocchiale di Maria Vergine Ausiliatrice, noto anche quale prebenda parrocchiale Maria Ausiliatrice, con sede in 90143 Palermo, via Sampolo, 71.

71. Palermo, beneficio parrocchiale S. Maria degli Angeli, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria degli Angeli in Partanna Mondello, noto anche

quale beneficio parrocchiale di S. Maria degli Angeli in Partanna Mondello, noto anche quale beneficio parrocchiale di Partanna, noto anche quale beneficio parrocchiale di Partanna Mondello, con sede in 90151 Partanna Mondello Palermo, via Iandolino, 117.

72. Palermo, beneficio parrocchiale Mater Boni Consilii, noto anche quale beneficio parrocchiale Madre del Buon Consiglio, noto anche quale beneficio parrocchiale Madonna del Buon Consiglio, noto anche quale beneficio parrocchiale Maria SS. del Buon Consiglio, noto anche quale prebenda parrocchiale Maria SS. del Buon Consiglio, con sede in 90125 Palermo, via Aloi.

73. Palermo, beneficio parrocchiale Beata Maria Vergine del Monte Carmelo (vulgo S. Giovanni ai Decollati), noto anche quale beneficio parrocchiale Maria SS. del Carmelo ai Decollati, noto anche quale S. Maria Vergine del Monte Carmelo, noto anche quale Beata Maria Vergine del Monte Carmelo vulgo Anime dei Corpi Decollati, con sede in 90124 Palermo, via Decollati, 2.

74. Palermo, beneficio parrocchiale Maria SS. del Carmelo in località Croce Verde Giardina del comune di Palermo, con sede in 90121 Palermo, corso dei Mille, 1458.

75. Palermo, beneficio parrocchiale Maria SS. della Catena nel comune di Palermo, noto anche quale S. Maria della Catena, con sede in 90133, Palermo.

76. Palermo, beneficio parrocchiale Maria SS. Consolatrice degli afflitti al villaggio Cardinale Ruffini in Palermo, con sede in 90146 Palermo, viale Resurrezione.

77. Palermo, beneficio parrocchiale S. Maria delle Grazie borgata Conte Federico di Palermo, noto anche quale vicaria curata di Maria SS. delle Grazie nella borgata di Conte Federico, nota anche quale vicaria curata perpetua di Conte Federico, noto anche quale cappellania curata della chiesa Maria SS. delle Grazie in contrada Conte Federico, noto anche quale beneficio parrocchiale Conte Federico, con sede in 90124 Palermo, via Conte Federico, 235.

78. Palermo, beneficio parrocchiale S. Maria delle Grazie, in frazione Villagrazia del Comune di Palermo, con sede in 90126 Villagrazia Palermo.

79. Palermo, beneficio parrocchiale S. Maria delle Grazie in Roccella, noto anche quale prebenda parrocchiale della Madonna delle Grazie a Roccella, noto anche quale beneficio parrocchiale della Beata Vergine di S. Maria delle Grazie in Roccella, con sede in 90121 Palermo, corso dei Mille.

80. Palermo, beneficio parrocchiale Maria SS. Immacolata a Monte Grappa, noto anche quale beneficio parrocchiale Immacolata di Montegrappa, noto anche quale Cappellania curata Maria SS. Immacolata a Montegrappa, con sede in 90128 Palermo, via G. Roccella.

81. Palermo, beneficio parrocchiale Maria SS. Immacolata in località Vergine Maria, noto anche quale beneficio parrocchiale di Vergine Maria, noto anche quale beneficio parrocchiale di Maria SS. Immacolata nella Chiesa di Maria SS. Regina degli Apostoli, noto anche quale cappellania curata della cattedrale di Palermo, con sede in 90142 Palermo, via Bordonaro, 48.

82. Palermo, beneficio parrocchiale Maria SS. Immacolata alla Sperone noto, anche quale beneficio parrocchiale di Maria SS. Immacolata alla borgata Immacolatella Sperone, noto anche quale beneficio parrocchiale Maria SS. Immacolatella allo Sperone, con sede in 90123 Palermo, via Sperone, 142.

83. Palermo, beneficio parrocchiale Madonna della Lettera all'Acquasanta, noto anche quale prebenda parrocchiale Madonna della Lettera all'Acquasanta, noto anche quale beneficio parrocchiale Maria SS. della Lettera all'Acquasanta, con sede in 90142 Palermo, via Altavilla, 107.

84. Palermo, beneficio parrocchiale B.V di Lourdes, noto anche quale Beata Vergine Maria di Lourdes noto anche quale Beata Vergine Immacolata di Lourdes, con sede in 90134 Palermo, piazza Ingastona.

85. Palermo, beneficio parrocchiale Maria SS. Mater Ecclesiae, con sede in 90146 Palermo, via Finlandia.

86. Palermo, beneficio parrocchiale Beata Vergine Maria Mediatrice di tutte le Grazie in borgata Villa Tasca di Palermo, noto anche quale beneficio parrocchiale Maria SS. Mediatrice, con sede in 90129 Palermo Villa Tasca.

87. Palermo, beneficio parrocchiale Mater Misericordiae, noto anche quale beneficio parrocchiale S. Maria della Misericordia, con sede in 90144 Palermo, via Liguria, 6.

88. Palermo, beneficio parrocchiale S. Maria di Monserrato, noto anche quale beneficio parrocchiale Madonna di Monserrato e dei Santi apostoli Pietro ed Andrea, noto anche quale Maria SS. di Monserrato, noto anche quale S. Maria di Monserrato nella chiesa di S. Lucia al Borgo, con sede in 90139 Palermo, via delle Croci, 53.

89. Palermo, beneficio parrocchiale S. Maria della Pace, con sede in 90129 Palermo, piazza Cappuccini.

90. Palermo, beneficio parrocchiale S. Maria del Soccorso nella frazione di Altarello di Baida, noto anche quale Maria SS. del perpetuo soccorso, noto anche quale Madonna del perpetuo soccorso noto anche quale prebenda parrocchiale Maria SS. del perpetuo soccorso, con sede in 90135 Palermo Altarello di Baida.

91. Palermo, beneficio parrocchiale Maria SS. di Pompei in rione Bonagia, con sede in 90125 Bonagia - Palermo.

92. Palermo, beneficio parrocchiale Maria SS. della Provvidenza, noto anche quale Beata Vergine della Provvidenza nella chiesa di S. Pio X in Palermo noto anche quale Madonna della Divina Provvidenza, con sede in 90142 Palermo, via Amm. Rizzo, 68.

93. Palermo, beneficio parrocchiale Nostra Signora Regina della Pace, noto anche quale Beata Vergine sotto il titolo di Regina Pacis, noto anche quale prebenda parrocchiale Regina Pacis, con sede in 90144 Palermo, piazza 4 Novembre, 12.

94. Palermo, beneficio parrocchiale Maria SS. del Rosario, noto anche quale Madonna del SS. Rosario, noto anche quale vicaria curata della Cattedrale, con sede in 90121 Bandita Palermo.

95. Palermo, beneficio parrocchiale Maria SS. del Rosario in Cruillas, noto anche quale Maria SS. del Rosario noto anche quale Beata Vergine del SS. Rosario a Cruillas, con sede in 90146 Cruillas Palermo.

96. Palermo, beneficio parrocchiale S. Maria di Gesù in Palermo, con sede in 90124 Palermo, piazza S. Maria di Gesù.

97. Palermo, beneficio parrocchiale S. Maria Goretti in borgata Guarnaschelli, con sede in 90122 Palermo, corso dei Mille, 1393.

98. Palermo, beneficio parrocchiale S. Michele arcangelo, con sede in 90144 Palermo, via Sciuti, 49.

99. Palermo, beneficio parrocchiale S. Nicolò lo Nuovo o dell'Albergheria, noto anche quale beneficio parrocchiale S. Nicola Vescovo all'Albergheria, noto anche quale beneficio parrocchiale S. Nicolò all'Albergheria, noto anche quale beneficio parrocchiale S. Nicolò di Bari all'Albergheria noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Nicolò di Bari all'Albergheria, con sede in 90134 Palermo, via Nunzio Nasi, 18.

100. Palermo, beneficio parrocchiale S. Nicolò la Kalsa, noto anche quale S. Nicola la Kalsa, noto anche quale S. Nicolò alla Kalsa, noto anche quale S. Nicola di Bari alla Kalsa, con sede in 90133 Palermo, via Torremuzza.

101. Palermo, beneficio parrocchiale di Mezzomonreale, noto anche quale S. Nicolò a Mezzomonreale, noto anche quale S. Nicolò di Bari a Mezzomonreale, noto anche quale beneficio parrocchiale S. Nicolò di Bari in S. Oliva, noto anche quale S. Nicolò di Bari, noto anche quale cappellania curata di S. Nicolò di Bari, noto anche quale cappellania curata di Mezzomonreale, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Nicolò di Bari a Mezzomonreale, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Nicolò di Bari in S. Oliva, con sede in 90129 Palermo, corso Calatafimi, 484.

102. Palermo, beneficio parrocchiale S. Paolo apostolo in rione Borgo Nuovo località passo di Rigano, con sede in 90135 Palermo, piazza S. Paolo.

103. Palermo, beneficio parrocchiale S. Pietro apostolo annesso alla cappella Palatina, con sede in 90134 Palermo, palazzo dei Normanni.

104. Palermo, beneficio parrocchiale SS. Pietro e Paolo, noto anche quale beneficio parrocchiale SS. Pietro e Paolo apostoli, noto anche quale SS. Apostoli Pietro e Paolo, con sede in 90139 Palermo, via Bentivegna.

105. Palermo, beneficio parrocchiale S. Pio X borgata Guadagna, con sede in 90124 Palermo, via Chiavelli, 1.

106. Palermo, beneficio parrocchiale S. Raffaele arcangelo nella borgata di S. Rosalia, con sede in 90128 Palermo, via G. Roccella, 28.

107. Palermo, beneficio parrocchiale S. Raimondo alla Consolazione, noto anche quale S. Raimondo al Molo, noto anche quale S. Raimondo presso la chiesa di S. Maria della Consolazione, noto anche quale S. Raimondo, con sede in 90142 Palermo, via dei Cantieri.

108. Palermo, beneficio parrocchiale S. Rosalia, noto anche quale S. Rosalia ai Colli, noto anche quale S. Lorenzo Colli, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Rosalia ai Colli, noto anche quale vicaria curata di S. Lorenzo Colli, con sede in 90146 Palermo, via S. Lorenzo Colli, 168.

109. Palermo, beneficio parrocchiale SS. Sacramento, noto anche quale SS. Sacramento nella chiesa detta Gesù al Cenacolo, con sede in 90123 Palermo, via Lincoln.

110. Palermo, beneficio parrocchiale SS. Salvatore nel rione Settecannoli, noto anche quale vicaria curata del SS. Salvatore a Settecannoli, noto anche quale cappellania curata del SS. Salvatore a Settecannoli, con sede in 90123 Palermo, corso dei Mille.

111. Palermo, beneficio parrocchiale S. Silvia vedova in contrada Cardillo, con sede in 90147 Cardillo-Palermo.

112. Palermo, beneficio parrocchiale Spirito Santo, con sede in 90138 Palermo, via F Juvara, 43.

113. Palermo, beneficio parrocchiale S. Stanislao Kostka, noto anche quale S. Stanislao al Noviziato, con sede in 90134 Palermo, piazza Noviziato, 1.

114. Palermo, beneficio parrocchiale S. Stefano Protomartire alla Zisa, con sede in 90135 Palermo, piazza Zisa.

115. Palermo, beneficio parrocchiale S. Tarcisio, con sede in 90127 Palermo, via S. La Franca, 73.

116. Palermo, beneficio parrocchiale S. Teresa del Bambino Gesù, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Teresa del B.G., con sede in 90145 Palermo, via F Parlatore, 67.

117. Palermo, beneficio parrocchiale S. Tommaso d'Aquino nel rione Villa Turrisi, noto anche quale S. Tommaso d'Aquino, con sede in 90135 Palermo, via Guarnieri.

118. Palermo, beneficio parrocchiale SS. Trinità nella basilica Costantiniana alla Magione, con sede in 90133 Palermo, via Magione.

119. Palermo, beneficio parrocchiale S. Vincenzo de Paoli, con sede in 90146 Palermo, via dei Quartieri, 19.

120. Palermo, beneficio parrocchiale Maria SS. dell'Addaura, con sede in Palermo, lungomare Cristoforo Colombo, 4521.

121. Palermo, beneficio parrocchiale S. Alberto Magno, con sede in 90145 Palermo, viale Regione Siciliana.

122. Altavilla Milicia, beneficio parrocchiale Maria SS. di Loreto, noto anche quale beneficio parrocchiale di Altavilla Milicia, noto anche quale B.V. e S. Francesco, noto anche quale B.V.M. e S. Francesco denominato anche Santuario Lauretano, noto anche quale cappella di Maria SS. Lauretana, con sede in Altavilla Milicia 90010.

123. Bagheria, beneficio parrocchiale S. Antonio di Padova, con sede in 90011 Bagheria, piazza S. Antonio.

124. Bagheria, beneficio parrocchiale Maria SS. Addolorata, noto anche quale Beata Vergine Addolorata, noto anche quale beneficio parrocchiale di Aspra, con sede in 90010 Aspra - Bagheria.

125. Bagheria, beneficio parrocchiale Beata Vergine del Monte Carmelo in Bagheria, noto anche quale Maria SS. del Carmine, noto anche quale Maria SS. del Carmelo, con sede in 90011 Bagheria, via Caramia, 1.

126. Bagheria, beneficio parrocchiale Anime Sante al Miseremini in Bagheria, noto anche quale Maria Immacolata delle Anime Sante del Purgatorio al Miseremini, noto anche quale Anime Sante del Purgatorio al Miseremini, noto anche quale Maria SS. Immacolata, con sede in 90011 Bagheria, piazza Cirrincione.

127. Bagheria, beneficio parrocchiale Natività di Maria SS., noto anche quale S. Giuseppe, noto anche quale vicaria curata della chiesa metropolitana di Palermo, con sede in 90011 Bagheria, piazza Matrice.

128. Bagheria, beneficio parrocchiale S. Pietro, noto anche quale S. Pietro apostolo, con sede in 90011 Bagheria, corso Butera.

129. Bagheria, beneficio parrocchiale Santo Sepolcro, noto anche quale S. Stefano, con sede in 90011 Bagheria, piazza S. Sepolcro.

130. Baucina, beneficio parrocchiale S. Rosalia, con sede in 90020 Baucina, corso Umberto I.

131. Belmonte Mezzagno, beneficio parrocchiale SS. Crocifisso, con sede in 90031 Belmonte Mezzagno, piazza Garibaldi.

132. Bolognetta, beneficio parrocchiale Maria SS. del Carmelo, noto anche quale S. Maria del Carmelo, noto anche quale prebenda parrocchiale di Bolognetta, noto anche quale arcipretura di Bolognetta.

133. Caccamo, beneficio parrocchiale SS.Annunziata, noto anche quale Maria SS. Annunziata, con sede in 90012 Caccamo.

134. Caccamo, beneficio parrocchiale S. Giorgio martire, noto anche quale Matrice di Caccamo, con sede in 90012 Caccamo, piazza Matrice.

135. Caccamo, beneficio parrocchiale S. Elia, noto anche quale S. Elia nella chiesa di S. Michele e Biagio, con sede in 90012 Caccamo.

136. Campofelice di Fitalia, beneficio parrocchiale S. Giuseppe, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Giuseppe, noto anche quale vicaria curata, con sede in 90030 Campofelice di Fitalia.

137. Casteldaccia, beneficio parrocchiale Maria SS. Immacolata, noto anche quale S. Maria, con sede in 90014 Casteldaccia.

138. Castronovo di Sicilia, beneficio parrocchiale SS. Trinità, noto anche quale prebenda parrocchiale SS. Trinità, noto anche quale prebenda parrocchiale di Castronovo di Sicilia, noto anche quale prebenda parrocchiale del SS. Rosario, noto anche quale beneficio parrocchiale Maria SS. dell'Udienza, con sede in 90030 Castronovo di Sicilia, via Pozzo dell'Albero.

139. Cefalà Diana, beneficio parrocchiale S. Francesco di Paola, nota anche quale prebenda parrocchiale di S. Francesco di Paola, con sede in 90030 Cefalà Diana, piazza Umberto I.

140. Cerda, beneficio parrocchiale Immacolata Concezione, noto anche quale Maria SS. Immacolata, noto anche quale Immacolata Concezione di Maria Vergine, noto anche quale Maria Immacolata, noto anche quale prebenda parrocchiale Immacolata Concezione, con sede in 90010 Cerda.

141. Ciminna, beneficio parrocchiale S. Maria Maddalena, noto anche quale Matrice di Ciminna, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Maria Maddalena, con sede in 90023 Ciminna.

142. Ficarazzi, beneficio parrocchiale S. Atanasio, noto anche quale S. Anastasio, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Atanasio, noto anche quale vicaria curata della chiesa metropolitana di Palermo, con sede in 90010 Ficarazzi.

143. Ficarazzi, beneficio parrocchiale S. Girolamo in Ficarazzelli, con sede in 90010 Ficarazzi.

144. Godrano, beneficio parrocchiale Maria SS. Immacolata, noto anche quale Immacolata Concezione, con sede in 90030 Godrano.

145. Lercara Friddi, beneficio parrocchiale S. Alfonso Maria de' Liguori, con sede in 90025 Lercara Friddi.

146. Lercara Friddi, beneficio parrocchiale S. Maria della Neve, noto anche quale Maria SS. della Neve, noto anche quale Madonna della Neve, con sede in 90025 Lercara Friddi.

147. Marineo, beneficio parrocchiale S. Giorgio, noto anche quale SS. Ciro e Giorgio MM., con sede in 90035 Marineo.

148. Misilmeri, beneficio parrocchiale Beata Vergine del Carmelo, noto anche quale Maria SS. del Carmelo in frazione Portella di Mare, con sede in 90036 Portella di Mare - Misilmeri.

149. Misilmeri, beneficio parrocchiale Cuore Immacolato di Maria, noto anche quale vicaria curata Cuore Immacolato di Maria, con sede in 90036 Misilmeri, corso 4 Aprile.

150. Misilmeri, beneficio parrocchiale S. Francesco d'Assisi, nota anche quale vicaria curata S. Francesco d'Assisi, con sede in 90036 Misilmeri, piazza S. Francesco.

151. Misilmeri, beneficio parrocchiale S. Gaetano Confessore, noto anche quale vicaria curata S. Gaetano, con sede in 90036 Misilmeri, corso Vittorio Emanuele.

152. Misilmeri, beneficio parrocchiale S. Giovanni Battista, noto anche quale vicaria curata della chiesa metropolitana di Palermo, con sede in 90036 Misilmeri.

153. Monreale, beneficio parrocchiale S. Martino, noto anche quale S. Martino delle Scale, noto anche quale S. Martino Vescovo di Tours, con sede in 90040 S. Martino delle Scale - Monreale.

154. Roccapalumba, beneficio parrocchiale S. Maria del Rosario, noto anche quale Maria SS. del Rosario, con sede in 90020 Regalgioffoli - Roccapalumba.

155. Roccapalumba, beneficio parrocchiale SS. Crocifisso, con sede in 90020 Roccapalumba Scalo F.S.

156. Roccapalumba, beneficio parrocchiale SS. Pietro e Paolo, noto anche quale beneficio parrocchiale di Roccapalumba, con sede in 90020 Roccapalumba.

157. Santa Flavia, beneficio parrocchiale S. Giuseppe a Solanto, con sede in 90017 Santa Flavia.

158. Santa Flavia, beneficio parrocchiale Maria SS. Addolorata, noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Elia, con sede in 90010 S. Elia - Santa Flavia.

159. Santa Flavia, beneficio parrocchiale Maria SS. del Lume, noto anche quale S. Maria del Lume, con sede in 90010 Porticello - Santa Flavia.

160. Santa Flavia, beneficio parrocchiale S. Anna, noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Flavia, noto anche quale basilica Soluntina di S. Anna, noto anche quale basilica di S. Anna di Solanto, con sede in 90017 Santa Flavia, via Consolare.

161. Sciara, beneficio parrocchiale S. Anna, noto anche quale vicaria curata di S. Anna, con sede in 90020 Sciara.

162. Termini Imerese, beneficio parrocchiale S. Antonio, noto anche quale beneficio parrocchiale S. Antonio di Padova, con sede in 90018 Termini Imerese, piazza S. Antonio.

163. Termini Imerese, beneficio parrocchiale S. Carlo, noto anche quale S. Carlo Borromeo, con sede in 90018 Termini Imerese, piazza S. Carlo.

164. Termini Imerese, beneficio parrocchiale B. Maria Vergine del Monte Carmelo, noto anche quale Maria SS. del Carmelo, noto anche quale Madonna del Carmine, con sede in 90018 Termini Imerese, piazza del Carmelo, 1.

165. Termini Imerese, beneficio parrocchiale Maria SS. della Consolazione, noto anche quale Nostra Signora della Consolazione, noto anche quale S. Maria della Consolazione, con sede in 90018 Termini Imerese, via Vittorio Emanuele.

166. Termini Imerese, beneficio parrocchiale S. Nicolò di Bari, noto anche quale S. Nicola di Bari, noto anche quale arcipretura di Termini Imerese, noto anche quale Maggior chiesa e chiesa Madre di S. Nicolò, noto anche quale S. Nicolò, noto anche quale arcipretura e prepositura della Madre chiesa, con sede in 90018 Termini Imerese, piazza Vittorio Emanuele.

167. Trabia, beneficio parrocchiale S. Nicolò in S. Nicolò l'Arena, noto anche quale S. Nicola di Bari, noto anche quale S. Nicolò l'Arena, noto anche quale S. Nicolò, con sede in 90019 S. Nicolò l'Arena - Trabia.

168. Trabia, beneficio parrocchiale Santa Petronilla, noto anche quale arcipretura di Trabia, con sede in 90019 Trabia, piazza Duomo.

169. Ustica, beneficio parrocchiale S. Ferdinando Re, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Ferdinando Re, noto anche quale S. Ferdinando, con sede in 90010 Ustica, piazza Vito Longo.

170. Ventimiglia di Sicilia, beneficio parrocchiale Immacolata Concezione, noto anche quale beneficio parrocchiale di Ventimiglia, noto anche quale arcipretura di Ventimiglia, noto anche quale Maria Immacolata di Ventimiglia, noto anche quale beneficio parrocchiale dell'Immacolata, con sede in 90020 Ventimiglia di Sicilia.

171. Vicari, beneficio parrocchiale S. Giorgio, noto anche quale S. Giorgio Martire, noto anche quale beneficio parrocchiale di Vicari, noto anche quale arcipretura di Vicari, noto anche quale prebenda parrocchiale beneficiaria di Vicari, con sede in 90020 Vicari, piazza Matrice, 1.

172. Villabate, beneficio parrocchiale S. Agata, noto anche quale beneficio parrocchiale di Villabate, noto anche quale arcipretura di Villabate, noto anche S. Agata Vergine e Martire, con sede in 90039 Villabate.

173. Villabate, beneficio parrocchiale S. Agatone papa in rione Pomara, noto anche quale S. Agatone, con sede in 90039 Pomara - Villabate.

174. Villabate, beneficio parrocchiale S. Giuseppe, con sede in 90039 Villabate, via Catania, 6.

175. Villafrati, beneficio parrocchiale SS. Trinità, noto anche quale beneficio parrocchiale di Villafrati, noto anche quale arcipretura di Villafrati, con sede in 90030 Villafrati, piazza Umberto I.

176. Termini Imerese, vicaria curata di S. Francesco di Sales in 90018 Termini Imerese - Villaurea.

Roma, addì 10 marzo 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A2293

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 marzo 1987.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,15% di scadenza 1° aprile 1990-1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/2 000954 del 25 marzo 1987;

Decreta:

Art. 1

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,15% di scadenza 1° aprile 1990 e 1° aprile 1992 per un importo massimo complessivo, in valore nominale, di lire 3.000 miliardi, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9,15%, pagabile in due semestralità posticipate al 1° ottobre ed al 1° aprile di ogni anno di durata di essi.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 98,75 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione in contanti la richiesta di titoli del taglio da lire un milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5 milioni.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 8, possono essere rilasciati titoli nominativi anche di importo pari a lire centomila o a multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila e 500 mila.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge n. 759 del 17 novembre 1986.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1987 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di cui al primo comma dell'art. 1 è affidata alla Banca d'Italia.

Le sottoscrizioni avranno inizio il 1° aprile 1987 e termineranno il giorno 6 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizione in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

Per il collocamento dei buoni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione sottoscritta, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o più soluzioni entro il 21 aprile 1987 per il controvalore del capitale nominale dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, al tasso annuo indicato nel precedente art. 1, dal 1° aprile al giorno del versamento, con bonifico di due giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 7.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro trenta giorni dall'inizio dell'operazione di sottoscrizione i quantitativi per taglio dei buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite esclusivamente in B.T.P. 9,15% di scadenza 1° aprile 1992; esse avranno inizio il 1° aprile 1987 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di emissione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 9.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 10.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi delle provvigioni di cui all'art. 5.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1987
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 111

87A2650

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 marzo 1987.

Riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Vallagarina» e di delimitazione della relativa zona di produzione.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto, in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con l'indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Vallagarina» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visti i pareri degli assessorati dell'agricoltura e delle foreste della provincia autonoma di Trento e della regione Veneto;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 5 aprile 1984;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze della situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Vallagarina» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola «Vallagarina».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma è compresa nella provincia autonoma di Trento e nella provincia di Verona e risulta delimitata come appresso:

provincia autonoma di Trento: l'intero territorio dei comuni di Avio, Ala, Brentonico, Mori, Rovereto, Isera, Trambileno, Terragnolo, Vallarsa, Volano, Villa Lagarina, Nogaredo, Pomarolo, Nomi, Calliano, Besenello, Aldeno, Cimone, Garniga;

provincia di Verona: il confine inizia in località San Valentino al limite sud della provincia di Trento e a nord del comune di Brentino-Belluno, corre lungo detto limite in direzione sud fino ad immettersi nel sentiero che costeggia il limite inferiore del bosco e successivamente attraverso i dirupi per quota 297 fino a raggiungere la strada di servizio delle cave di marmo scendendo poi questa fino a località Costasenel a quota 269 inserendosi nella mulattiera che, toccando quota 300 raggiunge all'altezza del cimitero di Belluno Veronese la località S. Andrea, si inserisce sulla strada provinciale per Rivalta, corre per breve tratto lungo la medesima per seguire poi il canale Biffis abbandonandolo successivamente per seguire il limite inferiore del bosco passando a monte della località Cà Nova attraverso quota 238 e correndo a monte dell'abitato di Rivalta lungo il sentiero che si immette sulla strada provinciale a quota 139.

Di qui il confine prosegue lungo quest'ultima toccando quota 123 proseguendo sulla stessa fino in prossimità del rio Bissolo, seguendo questo fino a località Molino, di qui passando a monte dell'abitato di Brentino lungo il limite boschivo a monte della strada comunale della località predetta, si congiunge con il ponte sul canale Biffis in località Casa Cantoniera a quota 137. Segue il canale Biffis fino alla località Preabocco e raggiunge la provinciale a Finilone attraversa la località Corvara, continua sulla stessa sino in prossimità di quota 110 per proseguire poi sulla vecchia provinciale e ritornare sulla nuova in vicinanza del Capitello del Cristo. Da quest'ultimo piega verso monte, attraversa l'autostrada del Brennero, segue per breve tratto il confine comunale fino che si interseca con il tracciato del Biffis in galleria, segue quest'ultimo fino a quota 133 passando poi a monte delle località Tessari e Casetta, raggiungendo poi il paese di Canale raggiungendo quota 208, proseguendo a monte di detta località segue poi la provinciale fino a località Dogana.

In detta località attraversa l'autostrada e l'Adige e prosegue lungo la sponda sinistra del fiume fino a località Chiuse di Ceraino.

Da questo punto piega verso nord, segue la statale n. 12 fino al km 314 a quota 102. Piega quindi verso il centro di Dolcé passando a monte di quest'ultimo raggiungendo il serbatoio dell'acquedotto tocca quota 179 passando a monte di località Cà il Maso tocca quota 209 e 213 prosegue quindi lungo il sentiero a monte della nazionale fino al km 317 continua lungo quest'ultima fino al km 319 segue poi l'acquedotto che corre al limite del bosco fino in località C. del Prete, prosegue per quota 202 fino ad arrivare a Cava del Prete scendendo poi per la mulattiera che si immette sulla statale al km 321, prosegue lungo la detta fino al km 322, dove devia verso monte imboccando

il sentiero che passa sopra l'abitato di Peri proseguendo per la mulattiera attraverso il rio Fontane e costeggiando il limite inferiore del bosco tocca quota 206 a monte dell'abitato di Ossenigo. Da detta località prosegue lungo il limite boschivo fino ad immettersi sulla strada statale n. 12 al km 325 segue la stessa fino ad incontrare il confine della provincia di Trento proseguendo poi per questo, fino ad incontrare il punto di partenza in località San Valentino.

Art. 2.

La indicazione geografica dei vini da tavola «Vallagarina» può essere completata dalle indicazioni aggiuntive: bianco, rosso e rosato nonché dal riferimento al nome dei vitigni sotto elencati:

Bianchetta trevigiana B, Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Incrocio Manzoni 6.0.13 B, Kerner B, Lagrein N, Lambrusco a foglia frastagliata N, Marzemino N, Meunier N, Merlot N, Moscato giallo B, Moscato rosa G, Müller thurgau B, Negrara trentina N, Nosiola B, Pavana N, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N; Rebo N, Riesling italico B, Riesling renano B, Schiava gentile N, Schiava grigia N, Schiava grossa N, Sylvaner verde B, Teroldego N, Traminer aromatico B, Trebbiano toscano B e Veltliner B.

I riferimenti ai nomi dei seguenti vitigni: Incrocio Manzoni 6.0.13., Kerner, Marzemino, Meunier, Moscato giallo, Moscato rosa, Pavana, Rebo, Riesling renano, Traminer aromatico, in quanto gli stessi sono raccomandati o autorizzati nella sola provincia autonoma di Trento, potranno essere utilizzati a condizione che l'indicazione geografica «Vallagarina» sia seguita dalla specificazione «della provincia di Trento».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1987

Il Ministro: PANDOLFI

87A2251

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 febbraio 1987.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e delle condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o per il caso di morte e di invalidità permanente a favore dei dirigenti di aziende industriali, presentate dalla S.p.a. Meie vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 11 settembre e 25 novembre 1986 della società per azioni Meie vita, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita, di relative condizioni speciali di polizza e delle condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo a favore dei dirigenti di aziende industriali;

Viste le note in data 29 gennaio e 3 febbraio 1987 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate, secondo il testo unico autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni speciali di polizza, presentate dalla società per azioni Meie vita, con sede in Milano:

a) tariffa di assicurazione complementare «garanzia di famiglia»;

b) condizioni speciali di polizza regolanti la suddetta tariffa;

c) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di annualità temporanee posticipate certe, a premio unico;

d) tariffa di assicurazione temporanea per il caso di morte di annualità temporanee posticipate certe, a premio annuo;

e) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità permanente, stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confindustria, Intersind e Asap in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 16 maggio 1985, in conformità alle condizioni speciali di polizza approvate con decreto ministeriale 18 dicembre 1985 per il «Pool italiano per l'assicurazione di gruppo in caso di morte o in caso di morte ed invalidità», cui la S.p.a. Meie vita, ha aderito;

f) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o di morte e invalidità permanente, stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali in forza del citato contratto di lavoro;

g) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente, stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi, in forza dell'art. 12 del contratto nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 4 luglio 1985, in conformità alle condizioni speciali di polizza approvate con decreto ministeriale 18 dicembre 1985 per il «Pool italiano per l'assicurazione di gruppo in caso di morte o in caso di morte ed invalidità» cui la S.p.a. Meie vita, ha aderito.

Art. 2.

I tassi di premio da adottarsi nelle forme assicurative di cui alle precedenti lettere *e*), *f*) e *g*) sono gli stessi adottati nell'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o per il caso di morte e di invalidità permanente approvati con decreto ministeriale del 30 luglio 1986.

Roma, addì 23 febbraio 1987

Il Ministro: ZANONE

87A2605

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 marzo 1987.

Disposizioni per la realizzazione degli interventi di emergenza presso le discariche abusive ed incontrollate di fanghi tossici site nelle province di Modena e di Reggio Emilia. (Ordinanza n. 922/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1982, n. 915, concernente l'attuazione alle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorati fenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi;

Vista la propria ordinanza n. 718/FPC/ZA dell'8 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 1986, concernente misure straordinarie ed urgenti relative allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

Vista la propria ordinanza n. 727/FPC/ZA del 28 aprile 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1986, concernente disposizioni per la realizzazione degli interventi di emergenza nel territorio inquinato dai rifiuti tossici e novici, con la quale è stata autorizzata la stipula di un'apposita convenzione con una società costituita dall'Istituto per la ricostruzione industriale alla quale affidare sia la elaborazione dei dati che la esecuzione degli interventi di emergenza;

Considerato che l'Istituto per la ricostruzione industriale ha designato la Castalia S.p.a. - Società italiana per l'ambiente, con la quale è in corso di perfezionamento la convenzione di cui alla citata ordinanza n. 727/FPC/ZA del 28 aprile 1986;

Considerato, altresì, che a tale società è stato richiesto di effettuare, nelle more del perfezionamento della convenzione, una verifica sullo stato dei luoghi nelle discariche abusive ed incontrollate site nei comuni di Scandiano, Casalgrande, Ruviera, Castellarano e Viano in provincia di Reggio Emilia e Sassuolo e Fiorano in provincia di Modena;

Tenuto conto che, dai risultati effettuati, è emersa la necessità di intervenire con estrema urgenza per ripristinare le condizioni di sicurezza nelle aree interessate;

Viste le note n. 1924/16 del 3 febbraio 1987 della regione Emilia-Romagna, n. 19763 della provincia di Modena con le quali si rappresenta la urgente necessità di provvedere alla bonifica dei territori sui quali incombe pericolo di grave inquinamento della falda;

Vista la lettera della Castalia S.p.a. del 26 febbraio 1987 con la quale si rappresenta in sintesi la situazione emersa dallo studio effettuato e dalla indagine-sopralluogo, nonché la valutazione della spesa occorrente, valutata in lire 5 miliardi, per i necessari lavori di bonifica;

Tenuto conto che le zone interessate dall'inquinamento appartengono alle province di Modena e di Reggio Emilia;

Ravvisata quindi la opportunità di costituire presso la regione Emilia-Romagna un comitato tecnico-operativo, con compiti di vigilanza e di controllo sulla esecuzione delle opere;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

Art. 1.

In attesa della individuazione dei responsabili e fatti salvi il diritto di rivalsa ed ogni altra azione in danno dei responsabili medesimi le attività occorrenti per la bonifica delle aree interessate dalle discariche di cui in premessa nonché quelle per la messa in sicurezza dei materiali recuperati ed il loro smaltimento finale sono dichiarate urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

L'esecuzione degli interventi è affidata alla Castalia - Società italiana per l'ambiente S.p.a.

Art. 3.

I prefetti competenti per territorio sono autorizzati ad assumere ogni iniziativa necessaria a consentire l'accesso dei tecnici, designati dalla società affidataria, alle aree da bonificare e lo svolgimento di tutte le successive attività.

Art. 4.

La regione Emilia-Romagna oltre ad avvalersi, ove necessario, dell'opera degli organi statali, provinciali e comunali normalmente competenti in materia, anche in deroga alle vigenti disposizioni, si avvale in particolare di un comitato tecnico-operativo, presieduto dal presidente della regione Emilia-Romagna o da un suo delegato e così composto:

da un delegato del prefetto di Modena;

da un delegato del prefetto di Reggio Emilia;

da un delegato del presidente dell'amministrazione provinciale di Modena;

da un delegato del presidente dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia;

da un rappresentante del gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche;

da un rappresentante del provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna;

da un delegato tecnico dell'U.S.L. di Scandiano;

da un delegato tecnico dell'U.S.L. di Sassuolo.

Art. 5.

La Castalia S.p.a. - Società italiana per l'ambiente, nelle more del perfezionamento della convenzione di cui alla ordinanza n. 727/FPC/ZA del 28 aprile 1986, una volta effettuate le indagini ed i rilievi necessari, procederà alla bonifica delle aree ed alla messa in sicurezza dei materiali recuperati mediante prelievo, manipolazione, trasporto a stoccaggio provvisorio e smaltimento finale dei materiali stessi.

A tal fine la società Castalia, in deroga alle disposizioni normative vigenti, ed in particolare a quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è autorizzata ad eseguire le predette attività.

Il comitato tecnico-operativo, sulla base dell'entità degli interventi di bonifica da effettuare, esprime parere di congruità sul preventivo di massima presentato dalla società, effettua l'alta sorveglianza sui lavori e la verifica in ordine all'esecuzione ed all'attuazione degli interventi e delle clausole contrattuali. Verifica gli stati di avanzamento dei lavori e la rispondenza dei consuntivi alle opere realizzate.

Art. 6.

L'onere derivante dalla attuazione della presente ordinanza valutato in circa lire 5.000 milioni, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A2562

ORDINANZA 13 marzo 1987.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica determinata dall'inquinamento delle falde acquifere nei comuni di Daverio e di Cantello. (Ordinanza n. 923/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 26 marzo 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visti i commi 7 e 8 dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Viste le lettere n. 380 in data 13 e 16 gennaio 1987 e 24 febbraio 1987 con le quali la prefettura di Varese, oltre a segnalare l'emergenza per inquinamento presente nelle falde acquifere che alimentano gli acquedotti di Daverio e di Cantello, trasmette altresì le relazioni tecniche redatte dai comuni di Daverio e di Cantello relative ai rispettivi programmi di spesa ad affrontare a breve termine per fronteggiare l'emergenza di cui trattasi, nonché la lettera prot. n. 3246 del 6 febbraio 1987 con la quale la regione Lombardia, così come evidenziato nella surrichiamata lettera prefettizia 24 febbraio 1987, dà risposta negativa alla richiesta di contributo straordinario avanzata dal comune di Daverio per mancanza di disponibilità;

Considerato che nel corso della riunione tenutasi nella prefettura di Varese con la partecipazione di un rappresentante della regione Lombardia il giorno 24 febbraio 1987 sono stati definiti la natura e l'entità degli interventi tecnici necessari per risolvere in maniera definitiva l'emergenza nei comuni medesimi;

Tenuto conto che il rappresentante del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, presente nella predetta riunione, ha confermato la necessità di rimuovere nel più breve tempo possibile la situazione di rischio determinata dall'emergenza in atto;

Ravvisata la necessità di intervenire con estrema urgenza a tutela della popolazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

Art. 1.

In attesa della individuazione dei responsabili e fatti salvi il diritto di rivalsa ed ogni altra azione in danno dei responsabili medesimi, il prefetto di Varese è autorizzato a promuovere e a coordinare ogni iniziativa diretta a risolvere, nel più breve tempo possibile, l'emergenza derivata dall'inquinamento delle falde acquifere e dei pozzi nei comuni di Daverio e di Cantello mediante la realizzazione rispettivamente di:

1) Comune di Daverio:

a) pozzi emungenti provvisti delle necessarie garanzie di sicurezza sanitaria;

b) costruzione di impianto di potabilizzazione completo di sistemi di sicurezza.

2) Comune di Cantello:

a) distribuzione di cqua potabile con autobotti e serbatoi fissi provvisori ed adeguamento parziale di parte della rete idrica esistenti per fronteggiare l'emergenza idrica in atto nel comune;
b) costruzione impianto di depurazione per potabilizzazione delle acque;
c) costruzione e trivellazione di un pozzo per la fornitura di acqua potabile atta a superare la situazione di crisi idrica.

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo il prefetto di Varese si avvale dell'opera degli organi statali, regionali, provinciali e comunali e svolge l'attività anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Per l'attività di cui al precedente art. 1, il prefetto di Varese si avvale anche di un comitato tecnico-operativo presieduto dal prefetto stesso e così composto:

1) un rappresentante della regione Lombardia;
2) un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Varese;
3) un rappresentante del comune di Daverio e un rappresentante del comune di Cantello;
4) un rappresentante del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche;
5) un rappresentante del provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia;
6) un rappresentante dell'U.S.L n. 3 di Varese;
7) un rappresentante dell'U.S.L n. 4 di Varese.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente ordinanza è assegnata al prefetto di Varese la somma di lire 1.200 milioni di cui L. 950.000.000 per le esigenze del comune di Daverio e L. 250.000.000 per quelle del comune di Cantello.

L'importo di cui al precedente comma è prelevato dal Fondo per la protezione civile e sarà recuperato ad ottenimento dei mutui ventennali concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla quale i comuni devono inoltrare tempestivamente istanza secondo le procedure previste dal già citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 6.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A2563

ORDINANZA 13 marzo 1987.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Piemonte. (Ordinanza n. 924/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Viste le richieste della regione Piemonte, e della comunità montana Val Sesia per i seguenti comuni, per interventi atti ad eliminare le situazioni di pericolo incombente per la pubblica incolumità dovuta a gravi dissesti idrogeologici:

comune di Riva Valdobbia;

comune di Mollia;

comune di Rassa;

comune di Rimasco;

comune di Carcoforo;

comune di Cravagliana;

comune di Civiasco;

Viste le note del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del 17 settembre 1986 e del 3 marzo 1987, n. 216, dove vengono indicate le situazioni di pericolo incombente per la pubblica incolumità nei siti della comunità montana Valsesia sottoindicati:

comune di Riva Valdobbia - Valle Vogna: tre interventi di sistemazione dissesti in alveo e smottamenti su strada;

comune di Mollia bacino a monte dell'abitato: installazione di sistemi paravalanghe in quota a protezione dell'abitato (quattro valanghe) e della strada statale n. 299 che attraversa;

comune di Rassa - costone a monte dell'abitato: installazione reti paramassi a completamento delle protezioni esistenti;

comune di Carcoforo bacino a monte del nucleo urbano: installazione di sistemi paravalanghe in quota a protezione dell'abitato;

comune di Cravagliana - regione Voj: sistemazione massa rocciosa incombente su strada provinciale di accesso a Fobello - Cervatto;

comune di Civiasco - costone a monte dell'abitato: sistemazione dissesto in atto a monte del centro abitato;

comune di Rimasco Campo Ragozzi: realizzazione scogliera di protezione da valanga che ha asportato tre edifici;

Ravvisata l'opportunità di intervenire per rimuovere le suddette situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse con le condizioni del suolo nelle località della regione Piemonte indicate in premessa è assegnata alla regione medesima la somma di L. 5.350.000.000 da utilizzare nei seguenti comuni per gli importi per ciascuno di essi indicati a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8:

comune di Riva Valdobbia	L.	300.000.000
comune di Mollia	»	3.000.000.000
comune di Rassa	»	200.000.000
comune di Rimasco	»	150.000.000
comune di Carcoforo	»	1.000.000.000
comune di Cravagliana	»	300.000.000
comune di Civiasco	»	400.000.000

Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente articolo sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Al servizio opere pubbliche d'emergenza sono affidate l'alta vigilanza e la nomina dei collaudatori delle opere relative agli interventi di cui al precedente articolo.

Art. 3.

L'onere derivante dalla presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A2564

ORDINANZA 14 marzo 1987.

Concessione del contributo straordinario all'associazione PROCIV-ARCI. (Ordinanza n. 929/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, i cui termini sono stati — da ultimo — prorogati al 31 dicembre 1987 dal decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64;

Vista la nota n. P/53/SM/sm del 16 febbraio 1987 dell'associazione PROCIV-ARCI con la quale viene richiesta la concessione di un contributo straordinario di L. 86.500.000 necessario alla copertura parziale dei costi da sostenere per la realizzazione di libri, videoclip, videogames e corsi residenziali nel sud dell'Italia, volti ad approfondire ed ampliare le conoscenze della popolazione e degli associati volontari sui pericoli derivanti da eventi sismici e sulle modalità di autoprotezione delle singole persone al verificarsi dei citati eventi;

Considerato che i progetti presentati dalla predetta associazione vengono positivamente valutati da questo ufficio nell'ambito delle attività cui è preposto istituzionalmente;

Attesa l'importanza che riveste il volontariato nell'attività atta a perseguire l'affermarsi di una concezione funzionale e dinamica della protezione civile, sia per gli aspetti concernenti la previsione e la prevenzione dagli eventi naturali, sia in ragione della capacità d'intervento nelle situazioni di emergenza;

Tenuto conto inoltre che la predetta associazione aderisce al comitato per il volontariato istituito presso questo ufficio;

Ravvisata, alla luce di quanto premesso, l'opportunità di concedere il contributo richiesto;

Dispone:

Art. 1.

È assegnato alla associazione PROCIV-ARCI un contributo straordinario di L. 86.500.000 a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 2.

Il servizio bilancio e affari amministrativi è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A2565

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della «Lotteria di Viareggio»

(Manifestazione 3 marzo 1987)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Viareggio il 3 marzo 1987 e dell'esito dei «Corsi mascherati del carnevale di Viareggio»:

A) *Premi di prima categoria:*

Biglietti venduti estratti abbinati ai carri classificati nell'ordine:

1) Biglietto serie R n. 75170:
lire 1 miliardo abbinato al carro «Un punto più del diavolo»;
2) Biglietto serie L n. 30300:
lire 600 milioni abbinato al carro «Viareggio amore mio»;
3) Biglietto serie AA n. 35916:
lire 400 milioni abbinato al carro «Amore mio»

B) *Premi di seconda categoria* di L 100.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl. serie	M	n.	67226	4)	Bigl. serie	AB	n	26284
2)	» »	N	»	78678	5)	» »	AN	»	17483
3)	» »	O	»	76721	6)	» »	AP	»	28801

C) *Premi di Terza categoria* di L 50.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl. serie	F	n.	06669	24)	Bigl. serie	AF	n.	18212
2)	» »	G	»	01943	25)	» »	AG	»	33870
3)	» »	G	»	70374	26)	» »	AI	»	00346
4)	» »	I	»	94770	27)	» »	AL	»	00916
5)	» »	L	»	54015	28)	» »	AM	»	13908
6)	» »	M	»	79651	29)	» »	AO	»	66434
7)	» »	N	»	35185	30)	» »	AQ	»	01194
8)	» »	O	»	98994	31)	» »	AQ	»	03415
9)	» »	P	»	20369	32)	» »	AQ	»	09341
10)	» »	P	»	29022	33)	» »	AR	»	83134
11)	» »	P	»	57508	34)	» »	AU	»	77288
12)	» »	Q	»	41848	35)	» »	AV	»	01540
13)	» »	R	»	83759	36)	» »	AV	»	18315
14)	» »	S	»	85018	37)	» »	AZ	»	95086
15)	» »	U	»	65730	38)	» »	BB	»	05074
16)	» »	Z	»	26982	39)	» »	BB	»	31559
17)	» »	Z	»	77043	40)	» »	BC	»	48167
18)	» »	AC	»	95206	41)	» »	BD	»	05294
19)	» »	AC	»	95286	42)	» »	BD	»	42258
20)	» »	AD	»	96352	43)	» »	BE	»	28361
21)	» »	AD	»	98290	44)	» »	BE	»	32273
22)	» »	AE	»	40909	45)	» »	BE	»	53194
23)	» »	AE	»	74160	46)	» »	BE	»	73023

D) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti premi di 1ª categoria:

1) Biglietto serie R n. 75170 L 5.000.000;
2) Biglietto serie L n. 30300 L 2.500.000;
3) Biglietto serie AA n. 35916 L 1.500.000.

Ai venditori dei 6 biglietti vincenti premi di 2ª categoria L 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 46 biglietti vincenti premi di 3ª categoria L 300.000 ciascuno.

87A2568

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel comune in Selva dei Molini

Con decreto interministeriale n. 310 in data 5 marzo 1987 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato Poligono Selva dei Molini (Bolzano) riportato nel catasto del comune censuario medesimo al foglio 13, particelle numeri 292 e 287, per una superficie complessiva di mq 164.

87A2610

MINISTERO DEL TESORO

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, in Cosenza

Con decreto ministeriale 20 marzo 1987 sono stati sciolti gli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, in applicazione dell'art. 57, lettera *a)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

87A2677

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, in Cosenza, in amministrazione straordinaria.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 20 marzo 1987, ha nominato i signori prof. Sabino Cassese, dott. Rosario Filosto e dott. Domenico Viggiani commissari straordinari e i signori prof. avv. Renzo Costi, prof. avv. Berardino Libonati e prof. Antonio Pin membri del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, in amministrazione straordinaria.

87A2678

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, in Cosenza, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 23 marzo 1987, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, in Cosenza — sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro del 20 marzo 1987, in applicazione dell'art. 57, lettera *a)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni - il prof. avv. Berardino Libonati è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modifcazioni.

87A2679

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il CIPI con deliberazione adottata nella seduta del 12 febbraio 1987 ha ammesso alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

AERITALIA SOCIETÀ AEROSPAZIALE ITALIANA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: applicazione di materiali compositi ceramici a motori a turbina.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 ottobre 1986.

Luogo di esecuzione: Napoli.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.687.345.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

AERITALIA SOCIETÀ AEROSPAZIALE ITALIANA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: velivolo anfibio per protezione ambientale, pattugliamento e trasporto.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 ottobre 1986.

Luogo di esecuzione: Napoli.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.010.992.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1988.

AERITALIA SOCIETÀ AEROSPAZIALE ITALIANA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progetto Eurofar.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 ottobre 1986.

Luogo di esecuzione: Napoli.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.207.500.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

AERITALIA SOCIETÀ AEROSPAZIALE ITALIANA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione e automazione ed integrazione dei processi tecnico-produttivi e delle metodologie informatiche associate.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 ottobre 1986.

Luogo di esecuzione: Napoli.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 29.650.225.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

ALISYNCRO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: automazione controllata da microprocessori di un sistema di confezionamento di prodotti vari in particolare alimentari (prodotti da forno, cioccolata, hamburger, pesci e prodotti simili).

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 ottobre 1986.

Luogo di esecuzione: Leini (Torino).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.710.681.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1984.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1988.

ALPI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: rilevanti avanzamenti tecnologici di processo e di prodotto nel trattamento in profondità di impiallicciature di legni nazionali e tropicali.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 ottobre 1986.

Luogo di esecuzione: Modigliana (Forlì).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.398.017.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 31 maggio 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1988.

ALVEN S.R.L, classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: innovazioni di prodotto e di processo nella realizzazione di poltrone ed interni per aerei.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: San Sebastiano al Vesuvio (Napoli).
Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 621.968.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 19 settembre 1983.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1987.

BIESSE S.P.A., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: centro di lavoro polivalente ad assi controllati.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Pesaro.
Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 219.219.000;
b) contributo: dal calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

CAGIVA MOTOR ITALIA S.P.A., classificata grande impresa.
Oggetto del programma: ricerca e sperimentazione su nuovi modelli di motocicli per l'applicazione di nuove strutture della ciclistica e per la costituzione di motori al fine di conseguire la riduzione di consumi di materiale ed energia per ogni unità prodotta, la riduzione di consumo di carburante, la riduzione delle emissioni allo scarico e della rumorosità.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Schiranna (Varese), Cereresolo (Foggia).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 5.310.000.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.

C.E.F.L.A. S.C.R.L., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: nuovo sistema automatico per verniciatura automatica di pannelli in legno.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Imola (Bologna).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.597.960.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° luglio 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 dicembre 1987.

CEMB - COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ING. BUZZI & C. S.P.A., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: rilevanti innovazioni nella realizzazione di un novo impianto computerizzato atto alla lettura istantanea del grado di efficienza delle sospensioni di autoveicoli ed in particolare degli ammortizzatori.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Mandello del Lario (Como).
Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 624.600.000;
b) contributo: dal calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° settembre 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1988.

CERACARTA S.P.A., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: realizzazione di nuovi processi per la produzione di carta termosensibile e termo-pressosensibile a registrazione mista e coatings idro e olio repellenti per la stampa e relative perforazioni in multiplo e per la ribobinatura a controllo programmato.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Forlì.
Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 305.550.000;
b) contributo: dal calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 15 gennaio 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.
Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'«indice di compatibilità finanziaria prospettica» di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

CHR. LECHLER E FIGLIO SUCC.RI S.R.L., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: progetto UV-HS, ovvero nuovi polimeri e prodotti vernicianti ad elevata concentrazione di solidi per materie plastiche, essiccanti per mezzo di ultravioletti.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Como.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.119.496.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

COSTRUZIONI MECCANICHE PIETRO CARNAGHI E FIGLI S.R.L., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati alla realizzazione di un sistema automatico di macchine, che a mezzo di un calcolatore di processo, gestisca ed ottimizzi la produzione di particolari meccanici sia di piccola che grande serie.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Busto Arsizio (Varese).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.207.990.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 4 giugno 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1988.

D.S.D.P. S.P.A., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: sistema di condizionamento passivo ad alta densità di potenza.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Milano, Sale (Alessandria).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 597.630.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1985.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

FONDERIE E. ROZ S.P.A., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: realizzazione di nuovi prodotti in ghisa sferoidale per l'industria veicolistica ottenuti attraverso nuovi processi produttivi.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Torino.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.019.931.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 25 gennaio 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

GIBEN IMPIANTI S.P.A., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: studio e realizzazione della fabbrica automatica di sezionatura.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Pianoro (Bologna).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.987.492.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° luglio 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1989.

GIBIPHARMA S.P.A., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: miglioramento delle caratteristiche chimico fisiche, farmacologiche e di tecnica farmaceutica dell'acido ursodesossicolico, dell'acido chenodesosicolico e del metilante naturale s-adenosil-l-metionina.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Pero (Milano).
Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo:
a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 849.704.000;
b) contributo: dal calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° maggio 1985.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1988.

HERO ITALIA S.P.A., classificata grande impresa.
Oggetto del programma: nuovi processi di preparazione e confezionamento asettico nell'industria delle confetture e condimenti vegetali, atti a valorizzare qualità e conservabilità di prodotti agricoli stagionali deperibili.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Verona.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.067.500.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° settembre 1986.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1988.

ICMA S.P.A., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: rilevanti innovazioni di prodotto e processo nel settore delle carte speciali trattate per l'industria ceramica.

Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Mandello del Lario (Como).
Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 162.475.000;
b) contributo: dal calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° giugno 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

ISTITUTO SIEROVACCINOGENO ITALIANO - I.S.I. S.P.A., classificata grande impresa.
Oggetto del programma: preparazione industriale di specialità farmaco-biologiche emoderivati e vaccini per uso umano, utilizzando le nuove tecnologie di fermentazione, di ultrafiltrazione e separazione.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: S. Antimo (Napoli).
Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo:
a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.734.150.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° luglio 1985.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1988.
Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'«indice di compatibilità finanziaria prospettica» di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

MACMOTER S.P.A., classificata grande impresa.
Oggetto del programma: progetto per la produzione modulare di una classe di escavatori polifunzionali di tonnellaggi tra 7 e 10 tonn.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Modigliana (Forlì).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.539.884.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 dicembe 1986.

MARIO BALLABIO & C. S.P.A., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: rilevanti innovazioni tecnologiche nel processo di recupero e lavorazione di sottoprodotti della macellazione per l'ottenimento di farine zootecniche ad elevato contenuto proteico e basso tenore lipidico.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Olginate (Como).
Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 345.193.000;
b) contributo: dal calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° giugno 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1988.

MIRA LANZA S.P.A., classificata grande impresa.
Oggetto del programma: studio di nuovi prodotti riguardante la carta a secco e suoi materiali compositi derivati e innovazione tecnologica dei relativi processi produttivi.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Mira (Venezia), Avigliano (Pistoia), Mesa (Latina).
Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo:
a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.216.509.000 di cui 221.650.000 da imputarsi alla quota nord e 1.994.859.000 da imputarsi alla quota sud;
b) contributo: dal calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° giugno 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1989.

OFFICINE VITTORIA S.P.A., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: studio e realizzazione di macchinari per la tostatura di prodotti alimentari.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Bologna.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 418.537.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° maggio 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembe 1987.

PADOVANI & C S.P.A. classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: centro di tornitura e fresatura computerizzato predisposto per una integrazione in isole di lavoro flessibile.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: S. Giorgio su Legnano (Milano).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 677.553.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1985.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembe 1987.

P.A.F PRODOTTI ALIMENTARI FRESCHI S.R.L. classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: processo industriale innovativo per la produzione di polenta con raffreddamento della stessa e successivo confezionamento in ambiente sterile, per ottenere un prodotto finale di tipo tradizionale.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Balconi in Pescantina (Verona).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 560.987.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 5 giugno 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembe 1987.

PLASTOPRINT S.R.L. classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: macchina da stampa altamente automatizzata per la produzione di manufatti stampati in materiali plastici.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Busto Arsizio (Varese).
Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 163.450.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 10 giugno 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1986.
Condizioni: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,5 dell'«indice di compatibilità finanziaria prospettica» di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato comunicherà al CIPI l'attuazione di detta condizione.

POLIOLI S.P.A., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: innovazione di processo per la produzione di acido formico partendo da formiato di sodio in soluzione acquosa proveniente dalla produzione di polialcoli.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Tortona (Alessandria).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.306.363.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1985.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1987.

PROMECO S.P.A., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: realizzazione di impianti automatizzati tramite l'ausilio di apparecchiature computerizzate destinate al trattamento superficiale dei metalli mediante tecnologia di impatto (graniglíatura) con particolare riferimento al settore traporti, aeronautico e nucleare.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Cernusco sul Naviglio (Milano).
Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo:
a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 319.365.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° maggio 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1988.

R. DONÀ S.P.A., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: progettazione e sviluppo di nuovi processi e prodotti chimici per l'agricoltura e l'ecologia.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Cernusco sul Naviglio (Milano), Milano.
Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo:
a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 376.061.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1987.

ROSSI & CATELLI S.P.A., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: «progetto concentratore» ossia progettazione e sviluppo di un nuovo impianto di preparazione e concentrazione pluristadio per prodotti alimentari termosensibili.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Parma.
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.419.730.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 15 giugno 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembe 1987.

SAB SILANI S.P.A., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: tecnologie elettroniche innovative per l'incremento della sicurezza dell'alta velocità e del traffico ferroviario.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Firenze.
Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 642.759.000;
b) contributo: dal calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1986.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

S.A.I. - SOCIETÀ AERONAUTICA ITALIANA S.P.A., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: avanzati sistemi di condizionamento e refrigerazione controllati e regolati da logiche elettroniche per utilizzazione su apparati mobili campali e avanzato sistema di produzione di turbocompressori per l'industria automobilistica.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Passignano sul Trasimeno (Perugia).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.937.470.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° luglio 1983.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1987.

SIDERPALI S.P.A., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: Sistema automatizzato flessibile per la produzione di pali di nuova generazione per linee elettriche a ridotto impatto ambientale.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Crespellano (Bologna).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 2.160.655.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° gennaio 1985.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembe 1987.

SIFRA S.P.A., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: nuovo processo per altissime produzioni di flaconi per fleboclisi, che effettua la formazione dei contenitori in plastica, il loro riempimento e la chiusura ermetica in sequenza immediata, eliminando la sterilizzazione finale ed i consumi energetici.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Isola della Scala (Verona).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 3.774.372.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° giugno 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

SIM - SOCIETÀ ITALIANA MACCHINE, classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: realizzazione di nuovi impianti computerizzati, modulari fissi e mobili per il riciclaggio dei conglomerati bituminosi caratterizzati dal totale abbattimento di fumi inquinanti e da risparmi energetici.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Bussolengo (Verona).
Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo: credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 824.925.000.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° giugno 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1987.

START S.P.A., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: misuratore di campo a colori con comando centrale a microprocessore.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Crema (Cremona).
Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo:
a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 351.325.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 1° settembre 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 1° marzo 1990.

WALKER PEN S.P.A., classificata piccola impresa.
Oggetto del programma: studio, progettazione e realizzazione di un nuovo processo produttivo a livello prototipale altamente automatizzato tramite l'ausilio di apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche per la produzione di articoli scriventi.
Ammissibilità: (ex art. 16 legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 ottobre 1986.
Luogo di esecuzione: Settimo Torinese (Torino).
Forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
Importo massimo:
a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 879.705.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.
Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Data di inizio del programma: 18 agosto 1984.
Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1988.

Inoltre, il CIPI ha approvato le seguenti modifiche a programmi precedentemente ammessi alle agevolazioni del Fondo.

Delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società SIMA Società industrie meccaniche ed affini S.r.l. concernente: progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di macchine automatiche e robots di nuova concezione per bobinatura, torcitura, lignolatura, cardatura controllata e governate ora da microprocessori.

Modifica da apportare:
data di inizio del programma: 1° gennaio 1985;
data fine del programma: 31 dicembre 1987.

Delibera adotta dal CIPI in data 3 luglio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Pro. Bio. Sint S.r.l. concernente: idrolisi enzimatica degli acidi nucleici, separazione e purificazione dei nucleosolidi e dei nucleotidi, ottenuti mediante procedimenti cromatografici a scambio ionico, concentrazione delle soluzioni acquose contenenti i prodotti così purificati mediante processi ad osmosi inversa.

Modifica da apportare:
forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L 392.891.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 maggio 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Maggioni farmaceutici S.p.a. concernente: sviluppo, sperimentazione e preindustrializzazione di nuove sostanze attive sul sistema cardiovascolare, dotate di particolare azione antiaggregante e ipolipemizzante.

Modifica da apportare: il finanziamento viene intestato alla società Maggioni Winthrop S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 3 luglio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Effer Costruzioni apparecchiature oleodinamiche S.p.a., concernente: rilevanti avanzamenti tecnologici di prodotto e di processo nel settore delle gru oleodinamiche, con particolare riferimento alle gru per autocarro e marine.

Modifica da apportare: nome dell'impresa Effer S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Aermacchi S.p.a. concernente: materiali e processi produttivi nuovi per sistemi aeronautici avanzati.

Modifica da apportare: data fine programma: 31 dicembre 1989.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Moplefan S.p.a., concernente: innovazione tecnologica per l'ampliamento della gamma di prodotti e delle applicazioni del film polipropilenico.

Modifica da apportare:
il finanziamento viene trasferito congiuntamente alle società:

a) Moplefan S.p.a. per la quota di finanziamento del 35,1% dei costi ammessi, pari a L 1.935.352.000, afferente al 1° capitolo «Film di polipropilene»;

b) Retiflex S.p.a. per la quota di finanziamento del 19,9% dei costi ammessi, pari a L 1.093.291.000, afferente al 2° capitolo «Film fibrillato per il rinforzo del cemento».

Delibera adottata dal CIPI in data 29 maggio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Ducati energia S.p.a., concernente: sviluppo di nuove tecnologie nei sistemi di generazione di corrente ad accensione per motoveicoli.

Modifica da apportare: data di inizio del programma: 1° aprile 1985.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 marzo 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Pirelli accessori industriali S.p.a, concernente: nuovi sistemi antivibranti per autoveicoli e automazione del processo produttivo.

Modifica da apportare: importo massimo:
a) credito avevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L 1.137.127.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 25 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Officina meccanica Bianco S.n.c. concernente: raddrizzatrama con controllo elettronico.

Modifica da apportare: nome della società: Bianco S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 31 luglio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Comes S.r.l. concernente: nuovi stampi progressivi a ciclo programmato per imbutitura sia per monopresse che linee.

Modifica da apportare:
data fine programma: 31 dicembre 1987.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 maggio 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Merloni igienico sanitari S.p.a. concernente: nuovi scaldacqua a controllo elettronico.

Modifica da apportare: nome dell'impresa: Merloni termosanitari S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 14 ottobre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Petitpierre S.p.a. concernente: introduzione di sistemi tecnici computerizzati e relativi packages di software di grafica interattiva nella realizzazione di sistemi ad alto livello di automazione nelle varie fasi di «Materials Handling».

Modifica da apportare: nome dell'impresa: A. Petitpierre S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 maggio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società IRE Industrie riunite elettrodomestici S.p.a., concernente: piano di ricerca di miglioramento delle prestazioni fondamentali delle gamme delle lavatrici.

Modifica da apportare: nome dell'impresa: IRE Industrie riunite eurodomestici S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Remco Italia S.p.a. concernente: sistema integrato per la gestione di pazienti cardiopatici: realizzazione di uno strumento per la gestione integrata di informazioni chimico strumentali relative a pazienti sottoposti a monitoraggio continuo dell'elettrocardiogramma.

Modifica da apportare: data fine programma: 30 novembre 1988.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 marzo 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società ELCA Elettromeccanica costruzione automatismi S.r.l. concernente sistemi di controllo e regolazione per trattamenti galvanici tramite raddrizzatori a corrente pulsanti.

Modifica da apportare: il finanziamento viene così rideterminato:
forma di finanziamento:
credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:
a) credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L 421.680.000;
b) contributo: da colcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

87A2353

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni alle prove d'esame e alle procedure concorsuali del concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di coadiutore nel ruolo coadiutori d'archivio della carriera esecutiva.

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1983, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1984, registro n. 1 foglio n. 182, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 22 febbraio 1984 con cui è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di coadiutore in prova nel ruolo coadiutori d'archivio della carriera esecutiva del Ministero della Sanità;

Visto l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 30 novembre 1985;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462 ed, in particolare, il quarto comma dell'art. 17 il quale stabilisce che le nuove procedure concorsuali previste dallo stesso art. 17 possono applicarsi anche ai concorsi banditi le cui prove non sono iniziate alla data di entrata in vigore della legge di conversione;

Ritenuto di avvalersi di tale facoltà nel concorso di cui trattasi che, pertanto, verrà svolto con le modalità contenute nell'art. 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397, in base al richiamo operato dal combinato disposto degli articoli 12 e 17 della citata legge n. 462/1986;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed, in particolare, l'art. 7;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 1985, n. 30961/5.4.208;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 3 agosto 1983 (registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1984, registro n. 1, foglio n. 182 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 22 febbraio 1984), concernente il concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di coadiutore in prova della carriera esecutiva del Ministero della sanità sono così sostituiti:

«Prova d'esame

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica, dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di cui alla declaratoria del profilo professionale contrassegnato al n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 30 ottobre 1985.

L'unica prova verterà sugli argomenti costituenti oggetto di tutte le prove d'esame già previste nell'art. 5, ora sostituito.

La prova di esame ha la durata di 50 minuti.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza ed indirizzo.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di cinquanta minuti assegnati per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizioni del candidato od altri contrassegni.

Scaduto il termine di cinquanta minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte e di moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686».

Art. 2.

Gli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale sono così sostituiti:

«Presentazione documenti e nomina dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori saranno chiamati ad assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito, che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i documenti già individuati nell'art. 9 — ora sostituito — secondo le indicazioni e disposizioni ivi contenute.

La documentazione, ove incompleta o affetta da vizio sanabile, potrà essere regolarizzata, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza.

I vincitori del concorso saranno nominati coadiutori in prova nel ruolo dei coadiutori d'archivio della carriera esecutiva del Ministero della sanità, ed inquadrati nella quarta qualifica funzionale.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di presentazione fissato dall'amministrazione, nonché la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o la omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito, implicano la decadenza della nomina in prova.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo salva la sopravvenienza d'inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di ricusazione saranno comunque compensate.

I vincitori del concorso, dopo l'assunzione in servizio, sono tenuti a frequentare un corso di formazione professionale il cui esito concorrerà a costituire elemento di giudizio ai fini del superamento del periodo di prova.

Agli stessi comporteranno lo stipendio annuo lordo iniziale del corrispondente livello retributivo e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova».

Art. 3.

Negli articoli 1, 7 e 8 il termine «colloquio» va sostituito con «prova di selezione attitudinale».

Art. 4.

La prova di selezione attitudinale verrà effettuata a Roma il 30 giugno 1987 e si svolgerà nelle sedi e con le modalità già comunicate con l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 282 del 30 novembre 1985:*

Centro internazionale Roma-Hotel Ergife, via Aurelia, 619: per i candidati il cui cognome inizia con una delle seguenti lettere: A, B, C, D, E, F. G, H, I, J, K, L e M;

Fiera di Roma, via Cristoforo Colombo: per i candidati il cui cognome inizia con una delle seguenti lettere: N, O, P, Q, R, S, T, U, V e Z.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

Registrato alla Corte dei conti addì 14 marzo 1987
Registro n. 3, Sanità, foglio n. 61

87A2614

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale, per esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale a posti di primo dirigente degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico succitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 58 Finanze, foglio n. 18, con il quale si provvede, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad individuare i ruoli dirigenziali cui può accedere il personale direttivo delle abolite imposte di consumo;

Considerato che il concorso speciale per esami, per l'anno 1984, ad un posto di primo dirigente degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, bandito con decreto ministeriale 8 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1984, registro n. 58 Finanze, foglio n. 16, è andato deserto secondo le risultanze dei verbali della commissione esaminatrice;

Considerato che il concorso speciale per esami per l'anno 1985 ad un posto di primo dirigente degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, bandito con decreto ministeriale 19 febbraio 1985, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1985, registro n. 46 Finanze, foglio n. 15, è andato deserto secondo le risultanze dei verbali della commissione esaminatrice;

Considerato che sono stati collocati a riposo i primi dirigenti I.F Carandente Giarrusso ing. Giovanni con effetto dal 1° settembre 1986 (limiti di età) e Mei ing. Antonio (dimissionario dal 1° ottobre 1986);

Considerato, pertanto, che alla data del 31 dicembre 1986 nella qualifica di primo dirigente del ruolo di cui al quadro *F* della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si prevedono disponibili quattro posti da conferire, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Ritenuto che occorre anche procedre all'emanazione dei bandi di concorso suaccennati riguardanti la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1986;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'emanazione di un unico bando per i concorsi speciali per esami ed i corsi-concorsi di formazione dirigenziale costituenti un unico ciclo;

Ritenuta l'opportunità di procedere con separato bando per i concorsi pubblici per titoli ed esami che completano i predetti cicli:

Decreta:

Art. 1.

Il concorso speciale per esami, ad un posto di primo dirigente degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, per l'anno 1984, citato nelle premesse, è dichiarato deserto.

Art. 2.

Il concorso speciale per esami, ad un posto di primo dirigente degli UTIF, per l'anno 1985, citato nelle premesse, è dichiarato deserto.

Art. 3.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, di cui al quadro *F* della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono ripartiti ai fini del conferimento mediante i seguenti sistemi:

Per il conferimento di quattro posti vacanti al 31 dicembre 1986:

a) due posti mediante concorso speciale per esami;

b) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) un posto mediante concorso pubblico, per titoli ed esami

Si fa riserva di rideterminare il suddetto numero dei posti qualora fino alla data del 31 dicembre 1986 dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente delle imposte di fabbricazione.

Si provvederà con separato bando per i posti di cui al punto *c)* del primo comma del presente articolo, da conferire mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Al concorso speciale per esami indicato nel punto *a)* sono ammessi, a domanda, gli impiegati della settima qualifica funzionale e superiori con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera direttiva della stessa amministrazione al 31 dicembre 1986, purché in possesso, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in ingegneria conseguita presso una Università statale o Politecnico dello Stato.

Al corso-concorso di cui al punto *b)* sono ammessi, a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori con almeno nove anni nella carriera direttiva al 31 dicembre 1986, purché in possesso, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in ingegneria conseguita presso una Università statale o Politecnico dello Stato.

Art. 4.

In relazione alla ripartizione dei posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e Imposte indirette ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, di cui al precedente art. 1 sono indetti i seguenti bandi di concorso:

Per i posti disponibili al 31 dicembre 1986:

a) due posti mediante concorso speciale per esami;

b) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

Art. 5.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi di cui al precedente art. 4 dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi medesimi, domanda di ammissione, indirizzata al Ministero delle Finanze Direzione generale delle dogane e imposte indirette Divisione V 00144 Roma (EUR).

Nella domanda, oltre a quanto previsto dal successivo art. 8, dovranno essere indicati:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) qualifica, ruolo o ufficio di appartenenza;

c) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e al comma terzo dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

d) dichiarazione di impegno, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Le domande di ammissione ai concorsi e ai corsi-concorsi di cui al precedente art. 4, indirizzate al Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane e imposte indirette, dovranno essere presentate all'ufficio presso il quale gli aspiranti sono organicamente assegnati, vistate dal capo dell'ufficio o da chi ne fa le veci e trasmesse al Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane e imposte indirette Divisione V 00144 Roma (EUR).

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 6.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette settore imposte di fabbricazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle sottoindicate materie:

processi di fabbricazione dei prodotti soggetti alle imposte di fabbricazione;

impianti di generazione, trasformazione, trasporto e di distribuzione di energia elettrica, impianti di produzione di gas città, gas metano;

sistemi di accertamento, prescrizioni fiscali, controlli ai fini fiscali.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti:

studio di soluzione e questioni concernenti le disposizioni sui servizi delle imposte di fabbricazione; la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; la contabilità dei beni mobili e del materiale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; i contrassegni di Stato in genere.

Esso deve concorrere insieme con gli altri elementi di giudizio, basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formmazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella periferica delle dogane e imposte indirette Settore imposte di fabbricazione, in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare che l'amministrazione è tenuta a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore ad otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 4, decorrerà dal 1° gennaio 1987.

Le prove scritte ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del mese di marzo, saranno fissati i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte (*).*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno comunicate direttamente agli interessati.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti dovranno essere muniti della tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, con esclusione di qualsiasi altro documento.

L'avviso per l'effettuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Art. 7.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene secondo l'ordine di graduatoria formata per ciascun gruppo di posti conferibili mediante corso-concorso di cui al precedente art. 4.

Ai fini della valutazione dei titoli seguenti sarà attribuito il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali svolti in Italia e all'estero fino a punti 10

b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio » 10

(*) Il diario, con la sede dei locali nei quali si effettueranno le prove scritte, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 31 marzo 1987.

c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto . . . . fino a punti 12

d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione . . . . » 8

e) specializzazioni post-laurea o altri titoli culturali. . . . . » 12

f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) . » 8

Gli ammessi al concorso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulano osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere la prova finale del corso di formazione.

L'esame finale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina a primo dirigente avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 4, dal 1° gennaio 1987.

Art. 8.

Elenco dei titoli

Le domande di ammissione al concorso speciale per esami di cui all'art. 6 dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente, per quanto concerne il corso-concorso di formazione dirigenziale, i candidati dovranno indicare nella domanda i titoli elencati nel precedente art. 7, in loro possesso alla data di scadenza della domanda stessa, allegando, in originale o in copia autenticata, quelli non in possesso dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

Art. 9.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso speciale per esami per i posti disponibili al 31 dicembre 1986, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nell'art. 3, settimo comma e seguenti, della legge medesima, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 10.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 11.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1987
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 184

87A2489

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale, igiene dell'allevamento e delle prodizioni animali, presso l'unità sanitaria locale n. 24.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale, igiene dell'allevamento e delle produzioni animali, presso l'unità sanitaria locale n. 24.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 11 del 18 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale della U.S.L. in Collegno (Torino).

87A2586

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore - personale di vigilanza e ispezione (perito elettronico - perito elettrotecnico), presso l'unità sanitaria locale n. 24.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore - personale di vigilanza e ispezione (perito elettronico - perito elettrotecnico) per la sezione fisico-impiantistica del laboratorio di sanità pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 24, di cui all'avviso già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 237 dell'11 ottobre 1986.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Collegno (Torino).

87A2587

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 21

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 21; a:

due posti di collaboratore amministrativo;
un posto di assistente medico disciplina di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 8 del 25 febbraio 1987

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L in Morbegno (Sondrio).

87A2658

REGIONE ABRUZZO

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di rieducazione e recupero area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 12.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di rieducazione e recupero area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 6 del 20 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L in Popoli (Pescara).

87A2657

REGIONE SARDEGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, a:

un posto di primario di radiologia;
un posto di primario di medicina generale;
un posto di assistente medico di ostetricia;
un posto di assistente medico di psichiatria;
due posti di assistente medico di medicina generale;
due posti di assistente medico di sanità pubblica;
quattro posti di assistente medico di anestesia e rianimazione;
un posto di farmacista collaboratore;
un posto di psicologo collaboratore;
quattro posti di veterinario collaboratore;
due posti di operatore professionale di prima categoria tecnico di radiologia;
un posto di operatore professionale di prima categoria vigile sanitario;
un posto di operatore professionale di seconda categoria puericultrice;
un posto di assistente sociale collaboratore;
un posto di operatore tecnico operatore C.E.,
quattro posti di agente tecnico ausiliario socio-sanitario;
tre posti di direttore amministrativo capo servizio;
un posto di vice direttore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 7 del 10 marzo 1987 e n. 8 del 20 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale della U.S.L in Sorgono (Nuoro).

87A2585

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 71 del 26 marzo 1987 pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Regione Lazio: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di dattilografo.

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova: Concorsi pubblici, per esami, ad un posto di collaboratore attività promozionali e a due posti di collaboratore economico-statistico.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	82.000
- semestrale	L.	44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	22.000
- semestrale	L.	13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	313.000
- semestrale	L.	172.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.600

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	90.000
Abbonamento semestrale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221